

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. CXXXII-bis
n. 5**

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CHE
ISTITUISCE L'UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL)

(Anno 2011)

(Articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93)

Presentata dal Ministro dell'interno

(CANCELLIERI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 2012
—————

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| INTRODUZIONE | Pag. | 5 |
| 1. <i>Il mandato di Europol</i> | » | 6 |
| 2. <i>Il regime di protezione dei dati di Europol</i> | » | 7 |
| 3. <i>Il sistema d'informazione di Europol – Europol information system (EIS)</i> | » | 9 |
| 4. <i>I file di lavoro per fini di analisi – Analysis Work Files (AWFs)</i> | » | 10 |
| 5. <i>Sicurezza delle informazioni</i> | » | 12 |
| 6. <i>SIENA</i> | » | 13 |
| 7. <i>Gli uffici nazionali di collegamento presso Europol – (Liaison Bureau)</i> | » | 15 |
| 8. <i>L'acquisizione d'informazioni extra Europol</i> | » | 16 |
| a. <i>Istituzioni dell'UE</i> | » | 16 |
| b. <i>Parti terze</i> | » | 17 |
| c. <i>Parti private</i> | » | 18 |
| d. <i>Risorse disponibili pubblicamente</i> | » | 18 |
| 9. <i>L'Ufficio addetto alla protezione dei dati di Europol – Data Protection Office (DPO)</i> | » | 20 |
| 10. <i>L'Autorità di controllo comune – Joint Supervisory Body (JSB)</i> | » | 23 |
| 11. <i>Autorità di controllo nazionali – National Supervisory Bodies (NSBs)</i> | » | 24 |
| 12. <i>L'Unità Nazionale Europol</i> | » | 25 |
| a. <i>Concetto</i> | » | 25 |
| b. <i>Quadro legislativo e regolamentare di riferimento</i> | » | 25 |
| c. <i>Ordinamento e organico</i> | » | 26 |
| 13. <i>Compiti dell'UNE</i> | » | 28 |
| a. <i>Funzioni dell'UNE</i> | » | 28 |
| b. <i>L'articolazione «Ufficio nazionale di collegamento» presso Europol</i> | » | 28 |

| | | |
|---|---|----|
| c. I Referenti nazionali dell'UNE – National Competent Authorities. | » | 29 |
| d. I flussi informativi e la loro ripartizione secondo criteri di competenza per materia. | » | 29 |
| 14. <i>Carichi di lavoro</i> | » | 31 |
| a. EIS | » | 31 |
| b. AWFs. | » | 32 |
| c. SIENA | » | 34 |
| aa. EIS. | » | 34 |
| bb. AWFs. | » | 37 |
| cc. SIENA | » | 38 |
| 15. <i>Corrispondenza complessiva dell'UNE</i> | » | 41 |
| 16. <i>Il futuro di Europol. Il dibattito sul nuovo regolamento</i> | » | 42 |
| 17. <i>L'organizzazione interna di Europol. Quanto è italiana Europol?</i> | » | 46 |
| 18. <i>Quanto costa Europol?</i> | » | 49 |
| ALLEGATO: Riassunto delle operazioni di polizia in cooperazione Europol. | » | 51 |

INTRODUZIONE

La presente relazione, dopo una visione preliminare del mandato e delle funzioni di Europol ai sensi dell'*Europol Council Decision*, attuale quadro normativo di riferimento dell'UE, con particolare riguardo al regime di "*data protection*" dall'agenzia, diretta derivazione del sistema europeo di protezione dei dati di tutte le Istituzioni europee, integrato da previsioni uniche necessarie per l'assolvimento dei compiti di *intelligence* propri dell'Ufficio europeo di polizia:

- **esamina** le modalità di gestione delle informazioni di Europol;
- **individua** le Autorità nazionali ed europee preposte al controllo sul trattamento delle informazioni di Europol;
- **illustra** il quadro normativo e regolamentare dell'Unità nazionale Europol, la sua posizione ordinativa, gli organici, i compiti, la struttura e le funzioni dell'Ufficio nazionale di collegamento distaccato a L'Aia, i flussi informativi da e verso Europol e le comunicazioni con le Autorità nazionali competenti, secondo i vigenti criteri di competenza per materia o di maggior concentrazione delle informazioni investigative.

Si esaminano quindi i carichi di lavoro dell'UNE e i volumi complessivi di corrispondenza operativa inclusivi di un prospetto allegato con le principali operazioni di polizia portate a termine dalle Forze di polizia nazionali attraverso il canale della cooperazione internazionale Europol.

Vengono quindi svolte brevi considerazioni riguardanti lo stato del dibattito preliminare all'emanazione del nuovo Regolamento di Europol che entrerà in vigore nel 2014 e che, per caratteristica dello strumento normativo, a portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile, imporrà - realisticamente - passi obbligatori agli Stati membri ed ancora sulla presenza degli italiani nello *staff* di Europol e sui costi dell'organizzazione per i servizi erogati a favore dei Paesi dell'UE.


1. Il mandato di Europol.

Il mandato di Europol è definito dall'art. 4 comma 1 della Decisione istitutiva del 2009. Le sue competenze coprono il terrorismo e la criminalità organizzata così come le altre forme gravi di criminalità (c.d. "serious crime") come elencate nell'annesso alla richiamata Decisione, quali ad esempio il traffico di esseri umani, la contraffazione degli Euro o i crimini collegati agli stupefacenti. E' tuttavia necessario che i crimini riguardino due o più Stati membri perché si possa richiedere un'azione comune.

Anche il tipo di azione che Europol può intraprendere è chiaramente definito nella Decisione. Europol è un'agenzia europea il cui principale obiettivo è di supportare ed assistere gli Stati membri nei loro sforzi per prevenire e combattere il crimine organizzato, il terrorismo e le altre forme gravi di criminalità ("serious crime", citati) (art. 3 Decisione).

Ai sensi dell'art. 5 della Decisione i compiti principali sono:

- raccogliere, collazionare ed analizzare informazioni e *intelligence*;
- agevolare lo scambio d'informazioni tra Stati membri;
- assistere le investigazioni nazionali;
- aiutare nel coordinamento di operazioni collettive;
- preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti generali di situazione;
- condividere *expertise* e conoscenze.

2. Il regime di protezione dei dati di Europol.**La legislazione per la protezione dei dati ad Europol**

- Decisione del Consiglio Europol
- Regole di attuazione (es. Regole sugli AWFs, Regole per le relazioni con le Parti terze, Regole sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol)
- Regolamento CE 45/2001
- Convenzione 108 del Consiglio (1981)
- Raccomandazioni del Consiglio R (87) 15

Riconoscendo l'importanza di una chiara legislazione nell'area della protezione dei dati, l'Unione Europea ha creato una forte cornice legale di riferimento realizzata a misura per salvaguardare i diritti fondamentali dei suoi cittadini. All'interno di questa cornice lo strumento di riferimento è la Direttiva 95/46/EC¹ che individua regole essenziali per il trattamento e il movimento dei dati personali.

Se, da un lato, la necessità di salvaguardare i dati gestiti per le finalità di Europol è indiscutibile, dall'altro, non vi è dubbio che i compiti dell'agenzia richiedano un lavoro di "intelligence" di livello elevato.

I cambiamenti legislativi in quest'area hanno avuto pertanto lo scopo d'individuare un punto di equilibrio tra gli interessi fondamentali di libertà e quelli di sicurezza.

Nel caso di Europol fu chiaro sin dall'inizio che doveva essere creato un quadro di regole che potevano tenere in conto tanto le esigenze operative di Europol quanto i diritti individuali e l'effettiva protezione dei dati.

In risposta a questi cambiamenti fu realizzata una legislazione specializzata e, pertanto, Europol dispone (nell'autopercezione dell'agenzia) di una delle più forti e robuste cornici di protezione dei dati nel mondo delle forze di polizia. La pietra angolare per raggiungere il tipo di bilanciamento immaginato è stata proprio la Decisione istitutiva (d'ora in avanti *Europol Council Decision - ECD*). Con questa Decisione, gli Stati membri riconobbero la necessità di prevedere regole speciali, fatte appositamente per la protezione dei dati di Europol. Per evidenziare l'esigenza, il legislatore specificò che la previsione della protezione dei dati personali era essenziale per la particolare natura, funzione e competenza di Europol. Conseguentemente la Decisione riflette gli stessi valori della Direttiva 95/46/EC ma contiene anche previsioni dettagliate e uniche per Europol.

La Decisione è ulteriormente integrata da un panorama di regole di attuazione, in particolare le regole che riguardano gli AWFs, che disciplinano la gestione dei file di lavoro per fini di analisi di Europol.

¹ Dir. 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'Agenzia, inoltre, osserva i principi del Regolamento 45/2001² con riguardo al trattamento dei dati dello *staff*.

Lo standard di protezione dei dati di Europol come definito nell'art. 27 dell'ECD, si riallaccia ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa 108³ e alla raccomandazione n. R (87) 15⁴.

Una delle principali implicazioni di questo sofisticato regime di protezione dei dati di Europol è che le informazioni di Europol possono essere trattate solo se ciò è permesso dalla legge e, per assicurare che ciò avvenga, le regole che governano il trattamento dei dati devono essere inequivoche e definitive. Il presupposto per il raggiungimento è l'adozione di una chiara terminologia cosicché i termini utilizzati nell'ECD e nelle ulteriori regole di attuazione fanno uso di terminologie comuni al mondo della protezione dei dati come "dati personali" e "trattamento dei dati".

In termini pratici il trattamento dei dati ad Europol avviene con l'aiuto di *software* appositamente realizzati.


² Reg. (CE) 18 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

³ Convenzione per la protezione degli individui con riguardo al trattamento automatico dei dati personali, aperto per la firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

⁴ Del Comitato dei Ministri agli Stati Membri per la regolamentazione dell'uso dei dati personali nel settore di polizia, adottata il 17 settembre 1987.

3. Il sistema d'informazione di Europol - Europol information system (EIS).

Uno dei *database* centrali di Europol è l'*Europol Information System* (EIS). Attraverso questo sistema gli Stati membri possono condividere e ricercare informazioni sul conto di persone, eventi e dispositivi connessi a vicende criminali (es. sospetti, armi, telefoni, numeri di telefono, numeri di targa, passaporti).



La gamma di dati che può essere processata è comunque limitata: soli i dati che sono necessari per le funzioni di Europol possono essere utilizzati (art. 12, comma 1 ECD). I dati in EIS devono essere correlati a sospetti, criminali colpevoli o persone per le quali vi siano indizi concreti o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere crimini che rientrano nel mandato di Europol. L'art. 12 comma 2 dell'ECD contiene una lista esaustiva del tipo di dati (c.d. oggetti) che possono essere conservati e trattati: nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, sesso, luoghi di residenza, professione, documenti d'identità, impronte digitali e profili di DNA. Grazie agli sviluppi tecnologici, i dati non devono essere inseriti manualmente nell'EIS. *Dataloaders* appositamente designati sono stati installati in molti *database* nazionali per caricare automaticamente quantità rilevanti di dati. Organizzazione e misure di sicurezza tecnologiche assicurano che solo i dati che riguardano il mandato di Europol vengano trasmessi. Questo caricamento selettivo viene indicato da Europol come esempio di "*privacy by design*", fin dalla progettazione finalizzata a garantire un alto livello di protezione dei dati in uso ad Europol.

L'ammontare dei dati caricati per mezzo di *dataloaders* viene inoltre definito dall'agenzia come ragguardevole essendone reperibili nel sistema circa 200.000 e risultando eseguite, approssimativamente, 10.000 ricerche con riscontri positivi ogni mese.

I dati trattati in EIS non possono essere conservati indefinitamente: Europol può custodirli per un ben definito periodo di tempo (art. 20 ECD). In generale le informazioni possono essere trattenute solo per il tempo necessario e debbono essere revisionate non più tardi di tre anni dal loro inserimento.

La revisione deve comunque avere luogo nel caso in cui sorgano circostanze che richiedono l'eliminazione dei dati. Per esempio, i dati in EIS devono essere cancellati quando le persone sono state assolte o quando i procedimenti contro di loro sono stati definitivamente archiviati (art. 12 comma 5, ECD).


4. I file di lavoro per fini di analisi - Analysis Work Files (AWFs).

GLI ARCHIVI DI LAVORO DI ANALISI
« ANALISYS WORK FILE » (AWFs)

Art. 14 della Decisione del Consiglio

« 1. Qualora sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol può conservare, modificare e utilizzare in archivi di lavoro per fini di analisi dati relativi ai reati di sua competenza, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3... »;

« 2. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi, definita come la raccolta, il trattamento o l'uso di dati a sostegno delle indagini penali... »



EUROPOL

L'analisi criminale per il supporto alle operazioni ad Europol s'identifica con i *file* di lavoro per fini di analisi (Analysis Work Files - AWFs) che vengono definiti come cornice della cooperazione operativa nell'UE. Al contrario di EIS, gli AWFs sono *database* focalizzati sull'analisi criminale in una specifica area. Fenomeni dedicati possono essere traggurati individualmente e raggruppati allo scopo di fermarli (es. terrorismo islamico, traffico di esseri umani, riciclaggio, ecc.) permettendo la raccolta e l'analisi di dati rilevanti in un ambiente unico.

Conformemente, i dati degli AWFs, possono non solo essere connessi a sospetti (futuri) criminali ma anche a contatti, soci, testimoni, vittime, informatori. La lista delle categorie di dati (ai sensi dell'art. 6 delle c.d. AWF Rules⁵) che possono essere conservati è più ampia di quella di EIS. Tuttavia, regole supplementari di protezione dei dati vengono applicate e garantiscono l'impiego responsabile delle informazioni contenute in questo ambiente.

L'accesso agli AWFs e al contenuto dei *file* individuali è strettamente limitato dai loro rispettivi Ordini di apertura (art. 5 delle AWFs Rules). In via preliminare, l'Ordine di apertura, specifica lo scopo del *file*. Le informazioni che non riguardano la descrizione dello scopo non possono essere inserite in un AWF. I dati contenuti negli AWF, inoltre, non possono essere utilizzati per altre ragioni quali, ad esempio, addestramento o inchieste amministrative. L'art. 4 delle AWF Rules, inoltre, stabilisce che i dati personali possono essere trattati solo nella misura in cui essi siano adeguati, accurati, pertinenti e non vadano oltre lo scopo dell'archivio di lavoro per fini di analisi nel quale sono introdotti e a condizione che siano conservati solo per il tempo necessario a detto scopo.

Inoltre, l'art. 14 comma 1 della Decisione, enfatizza che i dati sensibili personali possono solo essere trattati dove strettamente necessario per i propositi del *file*.


Ancora, gli Ordini di apertura determinano la natura dei dati e degli individui sui quali i dati possono essere conservati, le condizioni sotto le quali possono essere comunicati a certi destinatari e le procedure appropriate per fare ciò, così come i limiti di custodia delle informazioni medesime. Con riguardo alla custodia dei dati i principi sono i medesimi applicati per EIS (art. 20 comma 1, ECD).

⁵ Decisione 30 novembre 2009, n. 2009/936/GAI che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol.

La partecipazione alle attività di analisi è limitata espressamente al c.d. *Gruppo di analisi*: in generale si tratta di elementi designati dello *staff* di Europol sebbene Ufficiali di collegamento e/o esperti degli Stati membri possano unirsi a un particolare *file*. Si possono anche associare le c.d. Parti terze alle attività dei gruppi di analisi e ricevere i risultati che li riguardano.

Allo stesso tempo, i membri dei gruppi di analisi possono porre limiti all'uso dei loro dati assegnando predefiniti codici di maneggio (c.d. *handling code*). Per esempio si possono determinare o escludere potenziali destinatari (art. 14 comma 6 ECD).

Per permettere agli AWFs di funzionare e consentire analisi efficienti, i dati nei *file* devono essere interamente verificati: solo l'alta qualità delle informazioni, nel pensiero di Europol, genera alta qualità delle analisi. Le Autorità delle Forze di polizia devono pertanto vagliare le informazioni fornite da Europol per verificare che siano corrette e valide. Come risultato, Europol può solo trattare dati se accurati ed aggiornati. Dopo un iniziale controllo all'immissione dei dati, verifiche regolari devono essere svolte per assicurare che i dati continuino a raggiungere i requisiti richiesti (artt. 27 e 29 comma 1 dell'ECD e 5 della Convenzione 108). *Auditing* regolari sono necessari e vengono periodicamente eseguiti per assicurare il buon funzionamento degli AWFs.

5. Sicurezza delle informazioni.

Un altro importante aspetto in connessione con i *database* di Europol è la sicurezza delle informazioni. Le misure di sicurezza sono repute essenziali non appena dati personali o sensibili strategici vengono trattati. Sotto il regime dell'ECD Europol ha l'obbligo di accrescere le tecnologie e le misure organizzative necessarie per proteggere i suoi dati (art. 35 ECD). Conseguentemente sono stati realizzati alcuni dispositivi tecnologici ad Europol per prevenire l'accesso o l'uso non autorizzato dei dati. Sono altresì garantite protezioni concrete contro la perdita di dati o il malfunzionamento dei sistemi.

L'accesso alle informazioni e il loro maneggio è definito e ristretto da una classificazione applicabile. L'agenzia individua tre tipi di informazioni Europol:

- *Europol public information;*
- *Europol Unclassified - Basic Protection Level Information;*
- *Europol classified information.*

Le *Europol classified information* sono ulteriormente suddivise in quattro sottocategorie a seconda del potenziale impatto che potrebbe essere causato da un accesso non autorizzato:

- *EU RESTRICTED;*
- *EU CONFIDENTIAL;*
- *EU SECRET;*
- *EU TOP SECRET.*


A ciascun tipo d'informazioni si affianca un set di misure di sicurezza che deve essere applicato per proteggerle contro gli accessi non autorizzati. Per esempio, le informazioni catalogate come *EU Confidential* o superiori possono solo essere create o riprodotte attraverso ufficiali appositamente autorizzati utilizzando speciali e sicuri equipaggiamenti in modo da assicurare la piena tracciabilità dei testi scritti.

6. SIENA - Secure Information Exchange Network Application.

Dopo la presentazione del principale sistema di Europol per il trattamento dei dati e il suo approccio generale verso la sicurezza delle informazioni occorre chiarire come queste informazioni prendano la loro via nel sistema Europol.



Poiché l'agenzia è essenzialmente concentrata sullo scambio d'informazioni, la sicurezza e la velocità di trasmissione dei dati di pertinenza è ritenuta essenziale. Le informazioni da uno Stato membro devono poter raggiungere Europol senza rischi d'intercettazione e vice versa. Al fine di scambiare informazioni velocemente e in sicurezza, è stato progettato da Europol un sistema *ad hoc* denominato *Secure Information Exchange Network Application* – SIENA.



Così come avviene per la custodia e l'analisi dei dati, la trasmissione dei dati da e verso Europol deve avvenire nel rispetto dei principi di protezione dei dati e della salvaguardia della sicurezza delle informazioni. La piattaforma informatica SIENA, ospitata in un ambiente sicuro del nuovo Quartier Generale di Europol, permette agli Stati membri, alle parti terze e ad Europol di comunicare velocemente e in modo sicuro attraverso un canale di comunicazione di agevole uso.

Europol è obbligata a tenere registrazioni della trasmissione dei dati. In forza di tale esigenza, il SIENA documenta automaticamente tutti i processi di comunicazione. Per garantire ulteriormente il maneggio

responsabile dei dati personali, l'informazione è trasmessa da Europol ad altri *partners* solo se il ricevente dà assicurazione che i dati saranno usati per gli scopi per i quali sono stati trasmessi (art. 24 comma 2 ECD).

7. Gli uffici nazionali di collegamento presso Europol (Liaison Bureau).


Le previsioni tecniche per l'ottimizzazione dello scambio d'informazioni ruotano attorno al concetto unico dell'Europol Liaison Bureau. Ciascuno Stato membro invia almeno un rappresentante al Quartier Generale di Europol che, a sua volta, garantisce a ciascuno Stato membro la disponibilità dei locali necessari (art. 9 ECD). Inoltre, gli Stati terzi che hanno concluso con Europol un accordo di cooperazione sono rappresentati da almeno un Ufficiale di collegamento, come accade per INTERPOL. Complessivamente Ufficiali di collegamento di 36 Paesi più INTERPOL sono collocati in un'area di Europol, rendendo le comunicazioni tra loro e le loro rispettive autorità nazionali facili e veloci.



Gli Ufficiali di collegamento sono presenti e/o reperibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette, in contatto con le loro Unità nazionali designate (art. 8 ECD) via SIENA. Gli agenti delle forze di polizia dei Paesi partecipanti indirizzano richieste e messaggi all'Unità Nazionale che li invia agli Uffici di collegamento. In questo modo, le barriere di linguaggio sono effettivamente superate: gli Ufficiali di collegamento possono comunicare con le UNE nella loro lingua madre ricevendo una risposta nella stessa lingua.

Questa capacità di traduzione unita alla prossimità degli uffici sono considerati da Europol come risorse dai risvolti estremamente positivi per l'esecuzione di ogni operazione transfrontaliera.

L'Italia, in questo momento, distacca dall'UNE cinque Ufficiali di collegamento presso il proprio LB (tre funzionari, rispettivamente della P di S, dei CC e della G di F, più due Ispettori della P di S).

8. L'acquisizione d'informazioni extra Europol.

Le regole di protezione dei dati sono applicate a tutte le forme di scambio di dati personali tra Europol e gli Stati membri. Tuttavia, la rete d'informazioni di Europol si estende oltre i Paesi dell'UE. Riconoscendo come le informazioni delle parti terze possano essere in molti casi benefiche, Europol mantiene numerosi contatti esterni ed accordi di cooperazione. Per ciascun sistema di comunicazione di dati con entità esterne sono state realizzate nell'ECD regole forti per garantire che i suoi *standard* siano applicati anche in questi casi. Per esempio, i dati non possono essere trasmessi ad entità terze senza il preventivo consenso del legittimo proprietario (art 24. comma 1 ECD).

Poiché le parti terze non sono soggette al regime di protezione dei dati dell'ECD, Europol deve assicurare che sia comunque attuato un adeguato livello di tutela delle informazioni; tanto con riferimento alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti cui le informazioni si riferiscono quanto con riguardo al trattamento di tali dati, così come ai rischi in tema di sicurezza nel trasferimento di informazioni classificate.

Acquisizione d'informazioni da:

a. Istituzioni dell'UE.

Per quanto riguarda lo scambio di dati tra istituzioni europee, l'art. 22 dell'ECD prevede una base per Europol per stabilire e mantenere relazioni di cooperazione con una serie di istituzioni ed agenzie europee, come Eurojust, la BCE o l'Ufficio europeo antifrode (OLAF). Dove accordi non sono ancora stati conclusi, Europol può ancora scambiare informazioni, inclusi dati personali, attestando che lo scambio è necessario per i compiti dei destinatari.

b. Parti terze.

Le relazioni di Europol non sono limitate agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE. Tenuto conto della transnazionalità dei fenomeni criminali Europol ritiene vitale cooperare con Stati o istituzioni al di fuori dell'area europea. Queste relazioni con Parti terze sono regolate dall'art. 23 dell'ECD.

In generale, ci sono due tipi di accordi di cooperazione che Europol può avviare con Stati o entità terze: strategici e operativi.

Gli accordi strategici permettono lo scambio delle c.d. *general intelligence* e sono stati conclusi con Albania, Bosnia – Erzegovina, Colombia, FYROM, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Turchia ed Ucraina (art. 23 comma 8 ECD).

I dati personali possono, tuttavia, essere scambiati solo dove è in atto un accordo di cooperazione operativo. Europol può concludere tale accordo con una parte terza che deve però garantire un adeguato livello di protezione dei dati.

Il processo per concludere un accordo di cooperazione operativo con parti terze comporta una preventiva valutazione finalizzata a comprendere se la parte terza sia in grado di assicurare il necessario regime di protezione dei dati e se le regole sulla riservatezza delle informazioni sono state realizzate e sono effettivamente in uso.

Gli Stati con i quali sono stati conclusi accordi di cooperazione operativa sono l'Australia, il Canada, la Croazia, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e gli USA. Europol ha inoltre un accordo di cooperazione operativa con Interpol. Accordi di cooperazione operativa già conclusi per i quali pende ancora un processo di ratifica in accordo con l'applicabilità della legislazione nazionale esistono con la Colombia, FYROM e Monaco (situazione al dicembre 2011).

Eccezionalmente, e in assenza di accordi di cooperazione operativa, i dati personali possono solo essere trasmessi sotto le più strette condizioni. Uno scenario particolare è quello c.d. della "*ticking bomb*" (ticchettio della bomba) finalizzato a gestire una minaccia imminente là dove Europol non possa reagire in tempo perché le informazioni non possono essere scambiate per mancanza di un accordo di cooperazione operativa. Il regime di protezione dei dati di Europol tiene conto di questa situazione individuandola come caso specifico di esenzione dai limiti vigenti. Europol può comunque trasmettere dati personali se il Direttore ritenga assolutamente necessario salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici (art. 23 comma 8 ECD).

E' anche possibile che un flusso di informazioni a senso unico da Parti terze a Europol possa essere consentito prima dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione operativo. Tuttavia, la Parte terza in questione, deve almeno essere inclusa in una predefinita lista del Consiglio di potenziali futuri *partner* di cooperazione con Europol.

c. **Parti private.**



Oltre agli Stati e alle istituzioni come Interpol e Eurojust, Europol può anche ricevere informazioni dalle Parti private come ad es. entità od organi costituiti secondo la legge di uno Stato, società, associazioni professionali e organizzazioni senza scopi di lucro (art. 25 comma 1 ECD).

Come per ogni altro trasferimento di dati personali, anche questo processo è soggetto al controllo sulla protezione dei dati. In particolare, la possibilità di stabilire il percorso delle informazioni da una parte privata a Europol dipende da quale tipo di legge è chiamata in causa.

Se la parte privata è istituita sotto la legge di uno Stato membro (per esempio una GmbH tedesca o una Ltd. Britannica⁶), i dati personali della parte potranno essere trattati solo se sono stati trasmessi attraverso le rispettive UNE. Questa pratica assicura che le rispettive legislazioni nazionali siano state rispettate, incluse ogni tipo di salvaguardia della protezione dei dati.

In modo corrispondente, dove una parte privata è stata istituita sotto la legge di uno Stato membro con il quale Europol ha concluso un accordo di cooperazione operativa, i dati personali possono solo essere incanalati attraverso il punto di contatto designato dello Stato.

Dove non c'è accordo un accordo di tal tipo in atto, Europol può solo trattare il dato sulla base di un *memorandum d'intesa* che è esso stesso soggetto a un certo numero di requisiti di sicurezza.

L'opzione di ottenere informazioni da parti private viene considerata da Europol una significativa risorsa per il concreto sviluppo delle investigazioni. Reputa ancora Europol che, con tali relazioni, l'organizzazione possa accrescere le sue capacità di *expertise* e di conoscenza ed esplorare nuovi metodi ed approcci.

d. **Risorse disponibili pubblicamente.**




Sotto l'ECD Europol può anche ricercare direttamente e trattare informazioni che includono dati personali da fonti d'informazioni disponibili pubblicamente, come *media* e dati pubblici di fornitori commerciali d'*intelligence* (art. 25 comma 4 ECD).

Europol analizza specialmente i gruppi terroristici valutato che spesso essi comunicano attraverso siti pubblici. Questi gruppi argomentano minacciosamente, rivendicano il merito di attacchi o la diffusione di materiali d'indottrinamento via *internet* e diffondono i c.d. "*terror manuals*" che offrono istruzioni dettagliate su come organizzare attacchi o costruire armi e ordigni esplosivi.

Europol ha la capacità di monitorare questi siti ed analizzare le loro informazioni. Europol ritiene la capacità di visualizzare questi fenomeni da una prospettiva dell'UE, un significativo valore aggiunto. La valutazione di grandi quantità di dati e l'approfondito esame di innumerevoli pagine *web* in

⁶ SPA

differenti linguaggi, sostiene Europol, richiedono considerevoli risorse umane e tecniche che potrebbero non essere disponibili a un singolo Stato membro. L'Agenzia ha perciò aggiunto il portale *Check the Web* ai suoi AWFs, dove vengono raccolte e trattate rilevanti informazioni tratte da siti pubblici per offrire agli esperti nazionali una visione globale delle attività terroristiche di matrice islamica. Simili iniziative riguardanti altri fenomeni criminali sono al vaglio.

9. L'Ufficio addetto alla protezione dei dati di Europol - Data Protection Office (DPO).

Il *Data Protection Office* è una parte integrante di Europol ed il punto di contatto iniziale per tutte le questioni di protezione dei dati. L'Unità è capeggiata dal *Data Protection Officer* che è nominato dal CdA di Europol su proposta del Direttore.

Il compito principale del DPO è di assicurare la legalità e la conformità con l'ECD per ciò che riguarda la protezione dei dati (art. 28 ECD). Una parte centrale del suo ruolo è di fornire una guida ed un consiglio indipendente, in particolare al Dipartimento delle Operazioni dell'Agenzia. Applicare il quadro legale, secondo Europol, può qualche volta essere un compito complesso e legalmente difficile; in particolare quando occorre determinare se un dato possa o meno essere inviato ad una parte terza o quando si deve negoziare un accordo di cooperazione operativa. Inoltre, il DPO, è il principale punto di contatto per i supervisori esterni di Europol in tema di protezione dei dati.

Il suo *status* unico nell'architettura di Europol consente al DPO di essere coinvolto nei processi di pianificazione sin dall'inizio; in tale modo, il DPO non solo prevede al monitoraggio *ex post*, ma partecipa allo sviluppo dei sistemi, all'esecuzione delle operazioni e all'addestramento dello *staff* di Europol.

Allo stesso tempo, il DPO è funzionalmente una parte indipendente dell'organizzazione. Opera come un consigliere informato ma indipendente. Nel caso di mancata conformità alle norme il DPO può seguire la questione secondo una procedura predefinita, interessando prima il Direttore, poi il CdA e successivamente, se necessario, le autorità di supervisione esterna (art. 28 comma 4 ECD).

Secondo Europol, ciò che appare essere una contraddizione a prima vista, è in realtà un concetto molto efficace; il DPO come parte dell'organizzazione lavora per l'autorizzazione degli affari operativi conformemente con l'applicabilità del quadro legale di protezione dei dati. In questo scenario, il DPO assicura consigli professionali, efficaci e orientati alla soluzione a tutte le Unità. Viene reputato d'interesse per l'organizzazione avere un membro interno – ancorché indipendente – in grado di tracciare una linea tra le necessità operative e il limite dei diritti costituzionali di protezione dei dati personali. Europol, con riferimento a se stessa, dichiara di non potere e di non dover avere un interesse a fornire prestazioni eccedenti l'applicabilità del quadro legale di riferimento.

Per assicurare la legalità e la conformità con l'ECD, il DPO può impiegare vari metodi e strumenti. Una caratteristica centrale del lavoro connesso alla protezione dei dati è di condurre controlli regolari sui *database* di Europol. A tal fine, il DPO ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e da tutti gli altri utenti di Europol. I dati non corretti, le informazioni scadute o gli accessi non necessari sono registrati così che possano essere conseguentemente rettificati dai proprietari dei dati. Sono perciò ancora le tecnologie di elevato *standard* che giocano un ruolo importante in questo aspetto del lavoro di Europol. Lo stato dell'arte dei *software* di analisi viene utilizzato per condurre i controlli; vengono inoltre generate

automaticamente registrazioni di accessi o altre azioni compiute con i *file* di Europol. Per mezzo di questi *log*, ogni ricerca o modificazione di dati personali può essere tracciata a ritroso fino al suo originatore, permettendo al DPO di verificare la necessità e la legalità del processo (art. 18 ECD).

Ancora, gli specialisti del DPO, esaminano regolarmente l'entità della sicurezza delle informazioni per i progetti pianificati o esistenti. Dovunque dati personali vengano trattati, una valutazione del rischio è ritenuta essenziale e deve essere determinato e posto in essere un adeguato livello di salvaguardia dei dati. Ciò comporta che per ogni nuova infrastruttura tecnica che la progettazione sia adeguata al già richiamato concetto di "*privacy by design*". L'attuazione delle misure di sicurezza deve essere verificata e mantenuta attraverso tutto il ciclo di vita dei *database*.

Poiché questi processi spesso coinvolgono procedure tecnologiche complesse, lo *staff* del DPO dispone di competenze informatiche specifiche.

Ancora, il DPO è interessato nelle valutazioni degli Stati terzi e, in particolare, nella verifica della capacità del futuro *partner* di garantire un adeguato livello di protezione delle informazioni. Gli operatori del DPO non solo verificano approfonditamente i rapporti obbligatori sulle rispettive previsioni nazionali in tema di protezione dei dati, ma possono anche intraprendere visite di studio per valutarne la concreta attuazione sul posto.

Il DPO documenta anche tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, inclusi quelli dello *staff*. Tutte le Unità sono obbligate a notificare al DPO ogni simile operazione. Questa notificazione permette al DPO di avere consapevolezza che per tutti i trattamenti in atto o pianificati, vi sia un adeguato livello di protezione delle informazioni. In particolare, nelle aree sensibili di investigazione che riguardano il crimine organizzato e il terrorismo, lo *staff* di protezione dei dati è ritenuto vitale. Le regole di protezione dei dati assicurano allo *staff* che informazioni che riguardano loro e le loro famiglie non siano accedibili liberamente nell'ambito dell'organizzazione o divulgate a persone esterne non autorizzate. Ritiene Europol che, in particolar modo il personale delle forze di polizia, debba poter fare affidamento sul fatto che le informazioni che li riguardano rimangano private.

Il DPO, conseguentemente, aumenta la consapevolezza sui rischi connessi ad un incauto trattamento di informazioni personali.

Un altro compito del DPO è di garantire che i soggetti delle informazioni siano informati dei loro diritti. Un individuo può ottenere informazioni per sapere se dati personali che lo riguardano siano trattati nei sistemi di Europol e averne comunicazione e chiedere che siano controllati per verificare se siano stati trattati o no in modo conforme all'ECD (art. 30).

A tal fine, i soggetti delle informazioni possono inviare una richiesta a Europol attraverso le competenti autorità degli Stati membri. I controlli dei sistemi di Europol sono eseguiti dal DPO. Le decisioni di accesso sono condizionate alla stretta consultazione tra Europol e le competenti autorità degli Stati membri.

L'ECD permette esenzioni sulla risposta alle procedure di accesso se il rigetto è necessario per:

- permettere a Europol l'assolvimento dei suoi compiti;
- tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;
- garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;
- proteggere i diritti e le libertà di terzi.

In tali casi l'agenzia informerà la persona interessata che sono stati eseguiti i controlli, ma non ne rivelerà i risultati. Se la persona che ha inoltrato la richiesta non sarà soddisfatta della risposta di Europol, si potrà appellare al *Joint Supervisory Body* (Autorità di controllo comune, art. 32 ECD).

Se i dati che non sono corretti o trattati in violazione dell'ECD sono stati trasmessi direttamente ad Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati correggeranno o cancelleranno tali dati in collaborazione con Europol. Tuttavia Europol ha un obbligo di immediata notifica agli Stati membri o altre fonti dei dati in questione, così come ad ogni altro destinatario (art. 31 ECD).

Inoltre, i soggetti delle informazioni hanno diritto ad ottenere una compensazione per i danni sofferti come conseguenza di un trattamento non autorizzato o non corretto dei dati che li riguardano (art. 52 ECD). Tale regola è un'altra forma di salvaguardia per assicurare che Europol e gli Stati membri si

attengano al regime di protezione dei dati. Un'efficace protezione dei dati viene interpretata da Europol anche come uno strumento concreto per proteggere l'organizzazione e gli Stati membri da tali richieste.

Nei suoi primi anni, Europol ha ricevuto un numero relativamente basso di richieste, con una media di circa 15 casi per anno. Evidenza però l'agenzia che i cittadini cominciano ad avere maggiore consapevolezza dei loro diritti e a tale proposito ricordano come: i siti *web* delle autorità di protezione dei dati degli Stati membri contengano informazioni su come esercitare il diritto di accesso; campagne condotte da gruppi o individui forniscano consigli su come approcciare l'organizzazione a questo riguardo; il sito *web* dell'Autorità di controllo comune evidenzi i diritti dei cittadini sotto l'ECD.

Il DPO agisce anche come *link* per le autorità esterne di protezione dei dati, in particolare il citato JSB. In questa funzione, il DPO informa le competenti autorità circa le attività di Europol nel campo delle misure di protezione dei dati e avvia uno scambio di pareri su queste materie.

10. L'Autorità di controllo comune - Joint Supervisory Body (JSB).

Mentre il DPO, sebbene indipendente nell'esecuzione dei suoi compiti, sia una parte integrante dell'organizzazione, il JSB provvede al controllo esterno (art. 34 ECD).



L'Autorità di controllo comune è composta da una rappresentativa delle autorità nazionali di protezione dei dati dei 27 Paesi. Si tratta di esperti con ampia competenza nel particolare campo della protezione dei dati negli ambiti delle forze di polizia. Il loro compito è di controllare le attività di Europol da una prospettiva di protezione dei dati. A tal fine, il JSB ha il potere di ispezionare tutti i *file* di Europol riferiti ad ogni epoca. Esso ha il diritto, almeno una volta all'anno, di ispezionare tutti i locali di Europol in stretta cooperazione con il DPO. Tale ispezione copre tutti le operazioni trattate da Europol e si conclude con la consegna di un dettagliato rapporto comprensivo di conclusioni e raccomandazioni. Se ritenuto necessario vengono eseguite anche ispezioni *ad hoc*.


Finora, queste visite ispettive sono state considerate un utile strumento per l'ulteriore sviluppo della cornice di protezione dei dati di Europol, dimostrando la validità e la produttività di una cooperazione tra le due istituzioni. In accordo con il JSB, Europol ha riconosciuto l'importanza della protezione dei dati non solo come elemento necessario di incontro tra obblighi connessi ai diritti umani ma anche come un mezzo per fornire rassicurazione agli Stati membri contribuenti (art. 33 ECD).

11. Autorità di controllo nazionali - National Supervisory Bodies (NSBs).

In aggiunta al controllo interno garantito dal DPO e al controllo esterno eseguito dal JSB, ogni Stato membro ha le sue proprie autorità di controllo. Queste autorità nazionali controllano indipendentemente, nel rispetto delle normative nazionali, le comunicazioni di dati personali a e da Europol (art. 33 ECD). Anche i membri di queste autorità di controllo hanno accesso ai documenti e ai locali degli Ufficiali di collegamento ad Europol (oltre che dell'UNE). Oltre ai dritti dei soggetti delle informazioni prima citati, ogni persona può richiedere alle autorità nazionali di accertare che le immissioni o le comunicazioni dei loro dati da parte degli Stati membri siano conformi alle normative nazionali e dell'UE.

L'UNE, ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di Polizia EUROPOL" si deve muovere nella cornice delle previsioni delle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676 (abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2004 dall'art. 183, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sostituite da quest'ultimo provvedimento di legge, c.d. *Codice in materia di protezione dei dati personali*) mentre l'autorità di controllo nazionale ai sensi dell'art. 23 della Convenzione Europol (sostituito dall'art. 33 dell'ECD) s'identifica nel Garante per la protezione dei dati personali.

12. L'Unità Nazionale Europol.

a. Concetto.

L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale. L'unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinenti norme costituzionali nazionali.

b. Quadro legislativo e regolamentare di riferimento.**La legislazione dell'UNE**

- Atto CE del 26 luglio 1995 (Convenzione Europol)
- DM (Interno) n. 214 del 21.02.1996
- Legge 23 marzo 1998 n. 93
- Decisione del Consiglio 6 aprile 2009, n. 2009/371/GAI

Istituita in forza di un dettato normativo che trae origine dall'Atto CE del 26 luglio 1995 (Convenzione Europol)⁷, sostituita dalla Decisione del Consiglio 6 aprile 2009, n. 2009/371/GAI che "istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)" (attuale quadro normativo di riferimento di Europol) l'UNE trova il suo fondamento normativo, rispettivamente, nei commi 1 e 2 dell'art. 8 (Unità nazionale) dell'ECD che:

- (comma 1), fa obbligo a ciascuno Stato membro di "istituire o designare un'unità nazionale affinché svolga i compiti individuati nel medesimo articolo della decisione" e dispone, inoltre, la designazione di "un agente a capo dell'unità nazionale";
- (comma 2), statuisce che "l'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri" affermando il carattere di esclusività dell'UNE per

⁷ Atto del Consiglio che stabilisce la Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia.

quanto riguarda la comunicazione con le menzionate "autorità competenti" ovvero "tutti gli organi pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale" (art. 3, comma 2, ECD).

Il **DM (Interno) n. 214 del 21.02.1996**, collocando ordinativamente l'UNE presso l'Ufficio del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore centrale della Polizia Criminale, recepisce integralmente l'esclusiva titolarità dell'Unità Nazionale Europol per i rapporti con le Autorità nazionali competenti stabilendo, all'articolo 2, che "l'Unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le competenti strutture italiane di polizia, per la gestione dei reciproci flussi informativi secondo la legislazione nazionale".

Il **Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare in data 30 dicembre 1996** a firma del Capo della Polizia, richiamando espressamente il dettato del DM del Ministro dell'Interno citato:

- **ribadisce** il ruolo dell'UNE quale **unico organo di collegamento** tra Europol (all'epoca UDE - Europol) e le competenti strutture nazionali di polizia attribuendo all'Unità nazionale lo "svolgimento esclusivo delle funzioni di collegamento, quale **unico interlocutore**, tra l'UDE-Europol ed i Referenti Nazionali per lo scambio d'informazioni relative alle aree di cooperazione individuate dall'Azione Comune del 10 marzo 1995";
- **individua**, inoltre, gli organismi centrali delle strutture preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità, indicati quali Referenti unici dell'UNE (DIA, DCSA, SCO e i II Reparti dei Comandi Generali dell'Arma e della Guardia di Finanza).

La legge **23 marzo 1998 n. 93** (Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia Europol) statuisce (art. 3) che l'Unità nazionale svolge le funzioni elencate nell'art. 4 della Convenzione Europol (attualmente sostituito dall'art. 8 della decisione del Consiglio 2009/371/GAI) e tanto nell'attuale formulazione quanto in quella della Convenzione Europol, l'Unità nazionale viene individuata quale "**unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri**").

c. **Ordinamento e organico.**


Il **decreto del Ministro dell'Interno del 25 ottobre 2000** di riassetto, tra l'altro, della Direzione Centrale della Polizia Criminale e istitutivo del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, operativo dal 20 settembre 2001, ha determinato invece una nuova posizione ordinativa dell'UNE che si trova attualmente collocata nel Servizio innanzi citato, articolato su cinque Divisioni (1^a Affari Generali, 2^a e 3^a Interpol, 4^a UNE e 5^a S.I.Re.N.E.). L'art. 3 del decreto attribuisce, infatti, alla "Divisione 4^a" del Servizio "Unità Nazionale Europol" esclusivamente lo "**svolgimento delle funzioni elencate nell'art. 4 della Convenzione Europol** basata sull'art. K3 del Trattato sull'Unione Europea ed adottata con atto del Consiglio del 26 luglio 1995", innanzi richiamate.

Da un punto di vista organico, l'UNE, di livello divisionale, retta con alternanza d'incarico da un Primo Dirigente della P di S o da un Ufficiale di grado equivalente (Colonnello) dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della G di F, è articolata in Sezioni (art. 4 DM n. 214/1996).

L'ultima previsione organica cartolarmente individuata è quella annessa al richiamato DM Interno che prevedeva:

- 1 Funzionario del Ruolo dei Commissari e 1 Ispettore della P di S;
- 1 Ufficiale e 1 Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
- 1 Ufficiale e 1 Sottufficiale del Corpo della Guardia di Finanza.

La struttura dell'UNE è visualizzabile nel sottostante organigramma che raffigura anche la posizione degli Ufficiali di collegamento distaccati ad Europol.



ELOs: *Europol liaison officers*, Ufficio nazionale di collegamento, composto dagli Ufficiali di collegamento dell'UNE distaccati all'Aia, presso il QG di Europol.
 Law Enforcement Agencies – LEAs, Referenti nazionali con i quali dialoga l'UNE.

Attualmente è retta da un Colonnello dei CC, Direttore della 4^a Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nonché della stessa UNE.

Le Sezioni, rette da funzionari (salvo vacanze temporanee) equamente ripartite tra le principali Forze di Polizia (P di S, CC, e G di F), hanno una competenza per materia che rispecchia ovviamente i reati ricadenti nel mandato di Europol e con una ripartizione interna che tiene conto dei carichi di lavoro dell'UNE nel suo complesso.

Attualmente l'organico è il seguente:

- 1^a Sezione: (funzionario non presente, è retta contestualmente dal Direttore della 2^a Sezione), con 4 unità tra Ispettori/Marescialli;
- 2^a Sezione: 1 Ten. Col. dell'Arma dei CC (Direttore) e 5 unità tra Ispettori/Marescialli;
- 3^a Sezione: 1 Cap. della G. di F. (Direttore) e 6 unità tra Ispettori/Marescialli.

A questa previsione organica si devono aggiungere i 5 Ufficiali di collegamento distaccati presso il Quartier Generale di Europol a L'Aia, inquadrati nell'UNE ma che, nel loro insieme, costituiscono il c.d. Ufficio Nazionale di Collegamento presso Europol o *Liaison Bureau*, innanzi citato.

13. Compiti dell'UNE.**a. Funzioni dell'UNE.**

Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni (art. 8 ECD):

- forniscono di loro iniziativa ad Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;
- rispondono alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro da Europol;
- tengono aggiornate le informazioni;
- utilizzano e diffondono informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;
- chiedono ad Europol consulenza, informazioni e analisi;
- trasmettono ad Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;
- assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unità nazionali stesse.

b. L'articolazione "Ufficio nazionale di collegamento" presso Europol.

Ai sensi dell'art. 9 dell'ECD ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando disposizioni specifiche dell'ECD, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli "Uffici nazionali di collegamento" (c.d. *desk ndr*) presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

In concreto, gli Ufficiali di collegamento assicurano lo scambio informativo tra Europol e l'Unità Nazionale e tra gli Stati Membri e l'Italia (attraverso l'Unità Nazionale).

Effettuano, in prevalenza, la traduzione dei messaggi che provengono dai Referenti nazionali (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, D.C.S.A e D.I.A) dall'italiano all'inglese e, spesso, dall'inglese all'italiano anche dei messaggi che dagli Stati Membri e da Europol vengono indirizzati alle forze di polizia italiane tramite l'Unità Nazionale.

Gli ufficiali di collegamento sono altresì coinvolti nella gestione, preparazione e svolgimento delle seguenti materie:

- *meeting* e seminari cui vengono invitati gli esperti nazionali provenienti dai referenti;
- riunioni degli AWFs cui gli ufficiali di collegamento partecipano quali rappresentanti dello Stato;
- *meeting* dei Capi delle Unità Nazionali;
- riunioni della Task Force dei Capi delle Polizie o *meeting* connessi;
- riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati *ad hoc*, del Consiglio di Programma e degli altri enti di gestione e programmazione di Europol;
- progetti COSPOL avviati nell'ambito della *Task Force* dei Capi delle Polizie (EPCTF), ora COSI (Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna);
- bandi di concorso per il reclutamento del personale.

Spesso, il personale impiegato presso il *desk* italiano, è richiesto per la partecipazione a fasi operative/conclusive di attività di indagine, che lo vedono impegnato nella partecipazione e/o gestione di Sale Operative comuni (anche in missione in Stati diversi dall'Olanda, coinvolti nell'operazione) dove, nella maggior parte dei casi, è presente anche il c.d. Ufficio Mobile di Europol che permette lo scambio info-operativo in tempo reale attraverso il sistema SIENA e l'accesso alle banche dati di Europol per necessità di analisi.

c. **I Referenti nazionali dell'UNE - National Competent Authorities.**

Ai sensi della già richiamata circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 123/183/714 del 30 dicembre 1996, l'UNE ha come interlocutori ESCLUSIVI gli organi centrali delle Forze di Polizia, con i quali corrisponde attraverso programmi di posta elettronica. Tali interlocutori sono denominati "Referenti Nazionali" e sono:

- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza;
- il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato;
- la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga;
- la Direzione Investigativa Antimafia.

d. **I flussi informativi e la loro ripartizione secondo criteri di competenza per materia.**

E' la stessa circolare innanzi richiamata a stabilire che, per ciò che riguarda i settori di cooperazione, è stata attribuita a ciascuno dei Referenti Nazionali, un'area di competenza specifica stabilita, tra l'altro, sulla base delle Direttive del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata emanate il 21 gennaio 1992 così che l'UNE interessa:

- la Polizia di Stato, per gli autoveicoli rubati e l'immigrazione clandestina;
- l'Arma dei Carabinieri, per il traffico di materiale radioattivo e nucleare;
- il Corpo della Guardia di Finanza, per il riciclaggio connesso alle aree di competenza di Europol;
- la DIA per le eventuali connessioni di stampo mafioso;
- la DCSA per il traffico di stupefacenti.


Il criterio della competenza per materia, si prevedeva già all'epoca dell'istituzione, avrebbe potuto trovare correttivi qualora l'UNE, nel verificare gli archivi a disposizione, avesse rilevato che le persone o i fatti oggetto di segnalazione erano già stati oggetto di specifica attività investigativa. In questi casi è fatto obbligo all'UNE di attivare l'organismo di polizia presso il quale esiste la maggiore concentrazione d'informazioni.

Per garantire, inoltre, la diffusione capillare delle notizie tra i Referenti nazionali, il principio della **reciprocità informativa** era stato integrato con quello della **circularità informativa** in modo che l'UNE, nell'assegnare e distribuire le richieste d'informazioni provenienti da Europol, fosse obbligata ad "incaricare per competenza un Referente e, in ogni caso, per conoscenza, tutti gli altri". Ne consegue anche, in forza della medesima circolare, che i Referenti interessati per conoscenza debbano comunicare all'incaricato per competenza quanto risulti nei propri archivi attivando, se del caso, i rispettivi reparti e coordinarsi, qualora questi abbiano in corso specifiche attività investigative, con il Referente attivato per competenza.

Le informazioni di valenza strategica devono comunque essere inviate a tutte e tre le Forze di polizia e agli "altri organi dipartimentali interessati".

L'allargamento dell'UE dagli originali Stati Membri del 1996 agli attuali 27 ha ovviamente incrementato il numero delle informazioni così come i riasseti interni delle singole Forze di Polizia, che hanno determinato talvolta una redistribuzione delle competenze per materia o l'istituzione di Reparti/Uffici *ad hoc*, rendono probabilmente necessaria una rivisitazione del quadro dei Referenti nazionali.

Il flusso informativo da e verso Europol rispecchia il seguente schema:



14. Carichi di lavoro.

Per esaminare i carichi di lavoro dell'UNE occorre valutare quantitativamente e qualitativamente il funzionamento dei principali *database* e/o sistemi di comunicazione informatica di Europol:

a. EIS:**- Contenuto:**

alla data del 4 gennaio 2012 l'EIS conteneva 183.240 "oggetti". Il numero totale delle persone archiviate in EIS era di 41.193.

Comparato al dicembre 2010 EIS conteneva un incremento del 5%. Comparato al dicembre 2009 il contenuto era accresciuto del 34%.

Europol, nella sua periodica valutazione, correlava il relativamente basso incremento del 2011 alla significativa eliminazione di dati operata da due Stati membri alla fine dell'anno. Tuttavia, in termini di persone, l'incremento ammontava al 16% se comparato al 2010.

Il traffico di droga, con il 25% di tutti gli oggetti, rappresenta l'area criminale di maggiore rilevanza di tutti gli oggetti seguita da traffico di esseri umani con il 23%, contraffazione monetaria con il 18%, furti e rapine con il 10% e truffe e frodi con il 5%.

La Germania è il maggiore contributore (con il 27% di tutti i dati inseriti in EIS) seguita da Belgio, Francia, Spagna ed Europol (per conto delle parti terze).

- Data loaders:

Nel 2011 la Lituania ha iniziato ad operare con *data loaders* per l'alimentazione di EIS.

Alla fine del 2011, 13 Paesi stanno utilizzando *data loader*: Germania, Olanda, Danimarca, Spagna, Belgio, Svezia, Francia, **Italia**, Portogallo, Repubblica Slovacca, Polonia, Regno Unito e Lituania.

- Interrogazioni:

Nel 2011 sono state fatte 111.110 interrogazioni al sistema.

Comparate al 2010, le interrogazioni sono diminuite dell'8%. A causa della progettazione dell'EIS, le cosiddette "*Batch Searches*" (ricerche a fasci) non sono incluse nelle statistiche. La "*Batch Search*" è una funzionalità che premette di importare larghe liste di oggetti (fino a 400), per esempio una lista contenete 400 sospetti e cercarli in un'unica interrogazione. Queste statistiche saranno disponibili e diverranno oggetto di rapporto da parte di Europol dal primo quadrimestre del 2012.

- Cross Checks (riscontri incrociati):

176 CBCC (*Crime border cross check*) sono stati riscontrati nel 2011 di cui 158 erano legati a persone. Tra i 176 figuravano 14 potenziali "cross match" che coinvolgono l'Italia.

Comparata al 2010, la media dei CBCCs, è diminuita del 4%. Osserva tuttavia Europol che l'incremento dei contenuti del 28% del 2010 ha innescato quasi lo stesso numero di CBCCs del

2011 dove il contenuto risulta accresciuto solo del 5%. Ritiene perciò l'Agenzia che, avendo il modesto incremento del contenuto innescato un simile numero di CBCCs, la qualità dei dati di EIS sia significativamente cresciuta.

b. AWFs:

I *database* AWFs sono dunque una sorta di contenitori tematici nei quali affluiscono i contributi info-operativi dei Paesi interessati all'analisi di una particolare area criminale che vengono elaborati e tradotti in pacchetti di analisi operativa (*intelligence*) a supporto delle investigazioni.

Alla data del 14 febbraio 2012 risultavano attivi 21 AWFs e, in tutti casi, vi è la partecipazione dell'Italia:

| Nome | Area criminale d'interesse | Data di apertura |
|------------------------|---|------------------|
| Monitor | Gangs di motociclisti | 07/09/99 |
| Hydra | Terrorismo islamico | 22/02/00 |
| EEOC Top 100 | Reti di criminalità organizzata dell'Europa orientale | 16/11/99 |
| Heroin | Reti turche coinvolte nei traffici di eroina | 13/10/00 |
| Sustrans | Transazioni finanziarie sospette | 26/11/01 |
| Cola | Reti latino-americane coinvolte nei traffici di cocaina | 07/09/99 |
| Twins | Reti di pornografia infantile su internet | 16/08/01 |
| Terminal | Frodi con carte di credito | 18/04/03 |
| Dolphin | Più importanti reti non islamiche di terrorismo che minacciano l'UE | 08/09/03 |
| Copper | Reti di criminalità organizzata di etnia Albanese | 30/12/03 |
| Furtum | Gangs itineranti dell'ex Jugoslavia dedite al furto con scasso | 05/01/04 |
| Phoenix | Tratta di esseri umani | 26/06/07 |
| Synergy | Droghe sintetiche | 13/12/04 |
| Soya | Contraffazione dell'Euro | 01/03/05 |
| Smoke | Traffico illecito di tabacco | 25/04/05 |
| Checkpoint | Agevolazione dell'immigrazione illegale | 09/10/06 |
| Copy | Pirateria commerciale | 30/01/08 |
| MTIC | Frodi intracomunitarie | 02/04/08 |
| Cyborg | Crimini informatici | 29/04/09 |
| Cannabis | Stupefacenti | 18/01/10 |
| Maritime Piracy | Pirateria marittima | 25/01/10 |

I dettagli specifici della gestione dei singoli AWF possono essere esaminati solo attraverso lo sviluppo delle investigazioni connesse e degli specifici rapporti.

In linea generale osserva **positivamente** Europol che:

- dal primo quadrimestre del 2011 al secondo semestre del 2011, il numero di contributi accettato dagli AWFs risultava accresciuto del 78% ;
- il progressivo incremento viene attribuito in parte all'attività del Centro Operativo (Unità 01 Operational Centre & Coordination). Attraverso il trattamento e il riscontro incrociato, gli AWFs possono celermente rispondere ai loro fornitori di dati. Ciò provoca quale conseguenza la stimolazione di un fitto scambio di messaggi;

- l'AWF Monitor guida un progetto pilota per un *software* di riconoscimento facciale (FRS) per il trattamento delle fotografie e la celere identificazione dei sospetti;
- l'AWF EEOC sta compiendo più sforzi nell'analisi del fenomeno dei c.d. "Thieves in law" (ladri nella legge);
- l'AWF Heroin ha notato un significativo incremento nel traffico diretto di eroina via aerea all'UE dal Pakistan e la crescente prevalenza di gruppi della criminalità organizzata pakistani e afgani ora attivi in Europa;
- l'AWF Sustrans ha ampliato il suo supporto orizzontale ad alcuni altri AWFs;
- l'AWF Cola ha una nuova sottoarticolazione (c.d. *target group*) sul trasporto di ingenti quantitativi di cocaina nei *container* marittimi sulle rotte che dall'America latina e dai Caraibi conducono all'Europa, in parte anche via Africa. L'istituzione di questo *target group* è una risposta operativa al connesso piano d'azione operativo del Co.S.I. (*Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security*, corpo del Consiglio che ha il mandato di agevolare, promuovere e rafforzare il coordinamento delle azioni operative dei Paesi dell'UE nel campo della sicurezza interna) correlato alla priorità che l'EU ha stabilito in relazione all'africa occidentale, ai Balcani occidentali e al "*container shipments*";
- l'AWF Twins ha supportato la prima operazione sotto il nuovo progetto CIRCAMP, il cui proposito è di stabilire una rete tematica tra la comunità delle Forze di polizia europee per facilitare lo scambio d'informazioni e la diffusione in Europa delle migliori pratiche nonché di accrescere la validità della cooperazione internazionale di polizia, partito nel giugno 2011. Il caso è stato denominato Icaro e si è concluso a dicembre comportando in molti dei Paesi partecipanti (22) l'identificazione di 273 sospetti, l'esecuzione di 190 perquisizioni domiciliari e l'esecuzione di 113 arresti;
- l'AWF Terminal rileva che malgrado l'elevato numero di prelievi fraudolenti negli USA, un crescente numero di transazioni sono eseguite in differenti regioni centro e sud americane e del sud – est asiatico. L'AWF vede perciò la necessità di avviare contatti con le Forze di polizia sul posto;
- gli AWFS Synergy e Soya sono riuscite a combinare l'analisi tecnica con quella operativa;
- l'AWF Smoke ha avviato 48 casi con i membri dei *file* di lavoro basandosi su fonti aperte;
- l'AWF Phoenix, insieme con Eurojust, sta supportando le Autorità italiane nell'operazione convenzionalmente denominata "Black Axe" focalizzata su un'ampia organizzazione che agisce con le modalità di quelle mafiose (la prima organizzazione mafiosa non nazionale identificata in Italia [dato Europol]) che ha condotto affari illeciti con il supporto di gruppi criminali organizzati nigeriani;
- l'AWF Checkpoint ha supportato e coordinato due giorni di "azione comune". Durante queste operazioni vari SSMM hanno compiuto sforzi congiunti per disarticolare reti criminali arrestando persone sospettate in maniera simultanea. Queste "azioni comuni" hanno portato all'esecuzione di 37 arresti;
- l'AWF Mitic supporta Germania e Gran Bretagna dove, secondo gli investigatori, potrebbero esservi connessioni con ambienti estremisti islamici;
- l'AWF Cyborg ha aumentato il suo coinvolgimento dal lato dell'*intelligence* sugli attacchi attuali portati avanti da *cyber* criminali. Sta inoltre monitorando i principali attacchi in atto al fine di produrre allarmi precoci d'*intelligence* per minacce attuali;
- l'AWF Cannabis ha evidenziato come grazie ad un'iniziativa a guida olandese il numero dei contributi connessi alle coltivazioni di *cannabis* e al connesso traffico legato ai Paesi vicini all'Olanda sia significativamente cresciuto. Nel dettaglio il preliminare contributo olandese ha accresciuto la capacità di allarme precoce e di individuazione di collegamenti internazionali. Nello stesso periodo anche il numero dei contributi belgi riguardanti le coltivazioni di *cannabis* è molto cresciuto. Anche la creazione di un elenco olandese dei *Target* di alto valore ha consentito che la cooperazione con gli altri Paesi divenisse più approfondita.

Europol individua invece i seguenti **limiti incontrati dai team degli AWFs nel periodo 2011**:

- il *"focal point"* (ulteriore sottoarticolazione tematica di un AWF) denominato Poseidon, è stato aperto nell'ambito dell'AWF Checkpoint a richiesta della Grecia, al fine di conservare e trattare i dati prodotti nel corso delle operazioni *Poseidon land e sea* (in tema d'immigrazione clandestina, condotte da Frontex). Malgrado le assicurazione del maggio 2011, non sono ancora pervenuti i dati delle operazioni di Frontex in Grecia;
- il problema dell'estensione della giurisdizione dell'AWF Copy è rimasto insoluto. Quale conseguenza, l'AWF Copy, non è ancora legalmente abilitato ad occuparsi di casi di medicinali di qualità scadente. Malgrado ciò, i casi e le operazioni condotte con l'apporto dell'AWF Copy nel 2011 mostrano che, non solo l'AWF dovrebbe essere abilitato a ricevere i contributi sulla criminalità connessa ai farmaci ma anche sulle frodi legate alla salute pubblica e alle regolamentazioni di sicurezza;
- in molti Paesi, le coltivazioni di *cannabis* non sono viste come una priorità e non vi sono grandi investimenti investigativi pur con certe eccezioni. Questa assenza d'investimenti spiega perché le coltivazioni vengono spesso smantellate senza la raccolta di tutte le informazioni rilevanti che potrebbero aiutare ad identificare i gruppi criminali internazionali che vi sono dietro.


c. **SIENA:**

- nel 2011 sono stati aperti 13.697 nuovi casi (media mensile: 1.141. casi). L'80% di questi dagli Stati membri, il 10% da Europol e il 10% dalle parti terze;
- comparato col 2010, il numero di casi aperto è aumentato del 17%;
- il 30% dei nuovi casi era correlato agli stupefacenti, seguito da frodi e truffe (14%), terrorismo (10%), falsificazione monetaria (9%) e rapine (9%);
- in totale 330.633 messaggi operativi sono stati scambiati (con una media mensile di 27.553 messaggi);
- se comparato al 2010 il numero di messaggi scambiati è aumentato del 32%.

Da un punto di vista nazionale, la situazione è la seguente:


aa. **EIS:**

Quantitativamente l'Italia si colloca all'undicesima posizione come Paese contributore con 2618 oggetti inseriti nel 2011. La Germania è la prima con 49247 inserimenti.




Le aree criminali maggiormente interessate dai dati EIS sono legate al traffico di sostanze stupefacenti (46200) e al traffico di esseri umani (41660), alla falsificazione monetaria (33544), alle rapine e ai furti (18308), alle truffe e frodi e all'immigrazione illegale, alle truffe con mezzi di


pagamento diversi dal denaro, riciclaggio e detenzione di armi esplosivi, seguite da un'ampia casistica di reati caratterizzati da incidenze modeste.



Le interrogazioni eseguite nel 2011 dall'Italia sono state 697 (14^a posizione in termini di quantità di interrogazioni) a fronte delle 33761 della Germania (prima) e dell'Austria con 18 (ultima).



I riscontri complessivi positivi (CBCCs), sono stati 176 complessivamente nel 2011 per tutti gli Stati membri. Davvero pochi.




EIS é impiegabile da parte delle Unità Nazionali, degli Ufficiali di collegamento presso l'Ufficio nazionale di collegamento (c.d. *desk* italiano presso Europol a L'Aia, inquadrato nell'UNE) dallo *staff* di Europol (dal Direttore fino a tutto il personale "*debitamente autorizzato*") con facoltà di introduzione, ricerca e estrazione nella misura in cui ciò sia necessario all'assolvimento del mandato di Europol. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento estraggono i dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della Decisione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia Europol.

Da un punto di vista normativo oltre alle Unità nazionali e alle persone innanzi indicate, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le Autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri (i Referenti nazionali: ovvero i comandi Generali dell'Arma e della G. di F., il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la D.I.A. e la D.C.S.A.). L'interrogazione, tuttavia, consente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute solo tramite l'unità nazionale. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri (Referenti nazionali) è disciplinata dalla legislazione nazionale. Da un punto di vista pratico l'estrazione, introduzione e modifica dei dati, in Italia, avviene solo attraverso l'UNE poiché la prevista "linea sicura" tra la DCPC e i RRNN è ancora in via di sviluppo. In particolare, l'introduzione e la modifica dei dati da parte dell'UNE, avviene per mezzo di specifico *software* che svolge funzioni parziali di *data loader*, permettendo attraverso un singolo impulso e previa verifica formale di alcuni campi, l'invio dei dati trasmessi dai RRNN al *database* di EIS allocato presso la sede di Europol a L'Aia. Il regime di estrazione, introduzione e modifica dei dati è disciplinato ai sensi dell'art. 13 della Decisione Europol è la parte precedente, che deve poter essere identificata, risponde della legittimità di tali operazioni.

Lo strumento EIS, che ha richiesto ingenti investimenti finanziari, esiste in forza dell'ECD ed è stato richiesto da numerosi Stati membri più che da Europol e, in ragione delle norme di diritto comunitario non può, pertanto, che essere mantenuto e migliorato quanto a prestazioni. E' evidente che quanto maggiore sarà il numero dei dati immessi altrettanto probabile sarà l'innalzamento dei riscontri positivi (CBCCs) con benefiche ricadute operative.

E' altrettanto chiaro che 200.000 "oggetti" per 27 Stati membri cui si aggiunge Europol per le c.d. parti Terze con le quali l'Agenzia mantiene accordi di cooperazione rappresentino attualmente un risultato modesto. Europol monitora mensilmente e annualmente il flusso dei dati immessi in EIS attraverso l'analisi dei cosiddetti "Key performance indicators" e favorisce ogni iniziativa che possa incrementare l'immissione dei dati. Nel quadro di tale attività, attraverso il Vice Direttore di Europol e Direttore del "Capabilities Department" che si occupa, tra l'altro dell'*Information Technology* di Europol, è stata resa nota agli Stati membri la capacità tecnologica, attraverso uno specifico *data loader* (c.d. *lightweight* che verrebbe fornito senza oneri o comunque a costi molto contenuti), di trasferire in EIS dati estratti dalle banche dati nazionali delle Forze di polizia. La politica di alimentazione di EIS risulta maggiormente appoggiata dagli Stati che, in termini statistici, figurano attualmente come principali contributori, prima tra tutti la Germania.

L'Italia è l'undicesimo paese contributore con 2618 oggetti inseriti. Da un punto di vista nazionale la concreta attuazione di una "migrazione di dati" dalle banche dati nazionali ad EIS (attraverso procedure automatizzate e/o obbligatorie) è evidentemente vincolata all'individuazione/circostrizione degli "oggetti" che s'intendono trasferire e alla possibilità di veicarli in una banca dati sovranazionale in armonia con la legislazione nazionale. Inoltre, l'architettura di sistema di EIS, ha come presupposto ineludibile che l'inserimento di qualsiasi oggetto sia subordinato al preventivo inserimento degli elementi identificativi di una persona fisica o di un crimine. Solo l'inserimento preliminare di almeno uno di questi due oggetti consentirebbe, in via subordinata, l'inserimento degli ulteriori diciotto. La scelta dovrà pertanto vertere sul preliminare inserimento (automatico e/o obbligatorio) di una persona fisica o di un fatto di reato, come visualizzato nel sottostante grafico.



Il sistema dunque appare estremamente valido nella sua elaborazione teorica ma vanificato da una scarsa alimentazione.

L'idea appare senz'altro vincente rappresentando EIS una sorta di "SDI" europeo potenzialmente in grado di raggiungere buoni livelli di efficacia (pur considerando che i dati in EIS sono caratterizzati da una permanenza temporanea) incrementando la capacità di controllo su cittadini stranieri autori di crimini e potendo costituire una forma di utile allarme precoce.

bb. AWFs:


Non è possibile fare una valutazione complessiva dell'utilità degli AWFs senza scorrere singolarmente i singoli *report* dei vari *database*, ma appare assai evidente a chiunque abbia un

minimo di sensibilità investigativa quale eccellente pacchetto di analisi possa derivarne a supporto e vantaggio delle investigazioni nazionali.


cc. **SIENA:**

Europol gestisce dunque le sue informazioni attraverso il sistema SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*), una rete protetta per lo scambio di informazioni. E' uno strumento avanzato ideato per consentire comunicazioni e scambi rapidi, sicuri e pratici di informazioni e di *intelligence* operative e strategiche riguardanti la criminalità fra Europol, gli Stati membri e Paesi terzi con cui Europol ha concluso accordi di cooperazione, in uso dal 1° luglio 2009. Nella progettazione e nel funzionamento di SIENA si è tenuto particolarmente contro delle esigenze di tutela e riservatezza dei dati per garantire il rispetto di tutti i requisiti giuridici previsti dalle normative europee. La sicurezza è ritenuta altrettanto fondamentale e sono state adottate tutte le misure necessarie al fine di consentire lo scambio sicuro di informazioni riservate. Sono state inoltre prese in considerazione le migliori procedure per lo scambio di informazioni tra forze di polizia e, in particolare, criteri di affidabilità e l'utilizzo di codici di trattamento e valutazione in cui vengono specificate le condizioni d'uso delle informazioni (c.d. *handling code*). SIENA è stato concepito fin dall'inizio per agevolare la comunicazione tra le unità nazionali, gli uffici di collegamento degli Stati membri ed Europol. Nel 2010 SIENA è stato adeguato affinché potesse essere esteso alle autorità di contrasto dell'UE e ai *partner* di cooperazione come Eurojust, Interpol, Australia, Canada, Norvegia, Svizzera e USA. Attualmente l'accesso al sistema avviene in maniera graduale e comprenderà cicli di formazione ed estensioni sicure della rete.


Da un punto di vista quantitativo, con dati consolidati al 9 gennaio 2012, risultavano aperti 10991 "casi", suddivisi per area criminale secondo le percentuali, già evidenziate alla lettera "a", come nel sottostante schema.




L'Italia ha contribuito con l'apertura di 397 casi contro i 1936 della Germania (prima) e 37 del Lussemburgo (ultima).




Le materie trattate dagli Stati membri in ragione delle aree criminali sono riportate nel sottostante schema.



L'Italia ha ricevuto 2815 richieste d'informazioni inviandone 951.




L'Italia ha gestito 10662 messaggi su un totale complessivo di 222165.





15. Corrispondenza complessiva dell'UNE.

Il movimento complessivo di corrispondenza dell'UNE (non necessariamente la sola corrispondenza operativa destinata al SIENA), nel triennio 2008-2011, è invece il seguente:



Tale corrispondenza ha riguardato le materie visualizzate nel sottostante grafico (2008-2011) che hanno interessato, per lo più il traffico di stupefacenti (19%), il dialogo con vari AWFs (15%), l'immigrazione clandestina (12%), la clonazione delle carte di credito (8%), le frodi (7%), il falso monetario (7%), il terrorismo (6%) e la tratta degli esseri umani (6%). Seguono una serie ampia di casi che investono tutti i reati di competenza di Europol, in percentuali non significative. Val la pena di evidenziare che, tenuto conto della valenza pressoché quasi esclusivamente operativa della corrispondenza dell'UNE nel suo complesso, mentre le richieste pervenute dall'estero sono cresciute nel 2011 del 34,8% rispetto al 2008 quelle in uscita sono aumentate invece nello stesso quadriennio del 17, 9%. In questa corrispondenza in uscita vi sono tanto risposte a istanze di Stati membri quanto le richieste delle Forze di polizia nazionali. E' pur vero che le richieste d'informazioni possono provenire da ben 27 Paesi oltre che da Europol e dalle parti terze (contro tre sole Forze di polizia nazionali) ma, comunque, la maggior parte del lavoro dell'UNE risulta orientato a favore degli Stati membri.



16. Il futuro di Europol. Il dibattito sul nuovo Regolamento.

L'attuale quadro normativo di Europol, la decisione n. 2009/371/GAI del 6 aprile 2009, istitutiva dell'ufficio europeo di polizia Europol, come noto, nel 2014 sarà sostituita da un nuovo Regolamento⁸. Al riguardo, il 12 marzo u.s. si è tenuta a Bruxelles una riunione organizzata dalla Commissione europea per un preliminare scambio di idee sul futuro Regolamento di Europol.

L'incontro si inseriva nel quadro di iniziative intraprese in attesa della pubblicazione della "valutazione d'impatto" attesa per l'inizio di giugno, al quale faranno seguito procedure formali.

La discussione proseguirà in occasione del prossimo Co.S.I. programmato per l'11 aprile p.v..

I temi centrali che emergono da queste discussioni iniziali riguardano:

- la necessità di **incrementare i flussi informativi ed i *follow up* dei prodotti di Europol**;
- **il ruolo delle UNE**;
- **l'accesso di Europol alle informazioni detenute dal settore privato**.

Tale orientamento nasce dalle considerazioni che Europol non riceve abbastanza informazioni e che gli Stati membri non diano un seguito adeguato ai prodotti di Europol: anche se la situazione è migliorata nell'ultimo decennio, non può dirsi ottimale e pertanto, con il nuovo Regolamento, si cercherà di migliorare l'attuale situazione.

Per fare ciò la Commissione sta valutando le seguenti ipotesi:

- **rendere più esplicito l'obbligo**, attualmente esistente secondo la valutazione della Commissione, di fornire informazioni ad Europol;
- **una migliore specificazione dei quadri di cooperazione** nel cui ambito le informazioni devono essere fornite ad Europol;
- **la predisposizione di priorità, con scadenze determinate**, entro le quali un certo tipo di informazioni dovrà essere trasmesse ad Europol;
- **l'avvio di un meccanismo di valutazione reciproca** sullo scambio informativo.

⁸ Regolamento e non più Decisione, ai sensi dell'art. 288 TFUE definito come atto a portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Sul *follow up* si rileva che i prodotti di Europol, sensibilmente migliorati negli ultimi anni, non ricevono una disseminazione adeguata, anche a causa delle differenze ordinamentali tra gli Stati membri, che attribuiscono ruoli e poteri diversi alle Forze di polizia e alle Autorità giudiziarie.

Per questo la Commissione sta valutando di:

- attribuire ad Eurojust il compito di trasmettere il prodotto di Europol, mentre quest'ultima avrebbe il monopolio dell'analisi criminale;
- rendere le UNE più efficienti ed attribuire loro la responsabilità di gestire il *follow up*;
- stabilire i termini obbligatori entro i quali gli SSMM dovranno reagire rispetto a quanto ricevuto;
- il flusso informativo verso Europol potrebbe essere integrato anche assicurando l'accesso diretto (senza l'intermediazione delle UNE) di Europol ai dati in possesso del settore privato (il punto, nella richiamata discussione del 12 marzo, ha determinato perplessità tra le delegazioni italiana, tedesca e francese ma la Commissione, a richiesta di chiarimenti, non ha fornito ulteriori specificazioni).

Altri temi hanno riguardato:

- il chiarimento dei **ruoli e dei rapporti tra le Agenzie UE e i vari centri di cooperazione** che dovrebbero "affiancarsi ma non competere con Europol";
- la **procedura per lo scambio dei dati con parti terze** che si auspica divenga meno rigida dell'attuale, subordinata all'esistenza di accordi operativi la cui conclusione richiede adempimenti troppo lunghi (la Commissione prospetta la possibilità che, in caso di urgenza, lo scambio informativo sia autorizzato da un'Autorità di protezione dati⁹);
- la **semplificazione delle procedure di gestione dei dati che dovrebbe essere superata consentendo ad Europol una maggiore libertà di organizzare i propri sistemi ed archivi**;
- la possibilità di un **ampliamento del mandato di Europol** che è stata però superata da un'ipotesi di allargamento delle sue competenze (al riguardo la Commissione sembra aver accolto gli orientamenti emersi nel dibattito preliminare al Co.S.I. di febbraio) .

Nel dibattito susseguente l'intervento della Commissione le delegazioni presenti hanno fornito, in forma non ufficiale, alcune **indicazioni generalmente condivise** quali:

- la necessità di **migliorare, in termini quantitativi e qualitativi, il flusso informativo tra gli Stati membri ed Europol** anche se si preferisce un **meccanismo teso ad "incentivare" piuttosto che a rendere obbligatorie** tali comunicazioni;
- l'attualità della vigente Decisione Europol che, si rammenta, è solo del 2009 **non farebbe sentire l'esigenza di un Regolamento particolarmente innovativo** (anche se la Commissione ritiene quest'ultimo un'opportunità per incidere sugli aspetti operativi, non toccati a suo tempo dalla Decisione);
- il favore verso la **possibilità di estendere l'accesso ai "sistemi Europol" attraverso una parziale decentralizzazione che salvaguardi comunque il ruolo delle UNE** (ritenuto imprescindibile in ordinamenti strutturati quali quelli degli Stati membri più grandi) e, pertanto, **queste ultime dovrebbero poter essere adeguatamente organizzate dagli SSMM**.

Sulla base di quanto sopra si possono fare alcune considerazioni.

La necessità d'incrementare i flussi informativi è strettamente connessa al problema dell'alimentazione di EIS. Tale *database*, nella sua elaborazione teorica, è senz'altro uno degli archivi "*core*" di Europol, nato più su *input* di alcuni Stati membri che non della stessa Agenzia ed è normativamente supportato dalla stessa ECD. E' evidente, nelle analisi delle *performance* mensili ed annuali del sistema e redatte da Europol, che esso sia sottoalimentato (al riguardo cfr. paragrafo 14, lett. "a" e "aa") e sono altrettanto

⁹ Le attuali procedure d'urgenza coinvolgono la responsabilità del Direttore. Al riguardo cfr. paragrafo 8, lett. b (c.d. "*ticking bomb*").

evidenti gli sforzi compiuti da Europol per promuoverne l'alimentazione che, per quanto riguarda l'Italia, incontra limiti soprattutto connessi alla determinazione della scelta dei dati eventualmente da inserire, soprattutto se riferiti ad indagini in corso, come l'architettura del sistema lascia intendere, e sui quali gravano i noti vincoli imposti dalla legislazione nazionale in tema di tutela del segreto d'indagine.

Per quanto riguarda i *follow up* la risposta non può essere basata su di un dato scientifico ma solo sulle impressioni tratte dalla quotidianità del lavoro svolto dall'UNE. E' certo che nel tempo, i Referenti nazionali con i quali l'UNE dialoga in via esclusiva per espressa e vincolante previsione normativa, abbiano realisticamente diffuso verso il basso e quindi verso gli investigatori fruitori dei servizi di Europol una "collezione" completa di circolari e documenti tesa a chiarire funzioni e potenzialità di Europol. E' altrettanto evidente che il flusso di richieste tese ad acquisire queste potenziali informazioni di Europol, nonostante le sensibilizzazioni, non sia elevato se rapportato al complesso delle investigazioni nazionali che sono molte e, sempre basandosi sul dato empirico, molto qualificate e non seconde ad alcuna operazione di polizia condotta in ambito UE (cfr. al riguardo il paragrafo 15 sui flussi di corrispondenza dell'UNE). Nella richiamata prassi del lavoro quotidiano si percepisce tuttavia che:

- per un malinteso senso della riservatezza via sia una minore propensione alla cooperazione internazionale nell'errato convincimento della *discovery* delle operazioni;
- gli strumenti di Europol e le benefiche ricadute operative del loro impiego oltre che la disponibilità dell'agenzia ad offrire ampio supporto finanziario alle operazioni (in epoca di ristrettezze economiche), siano poco conosciute (anche da qualche ufficio centrale).

La via da percorrere appare pertanto quella dell'ulteriore sensibilizzazione dei livelli operativi che sembrano mostrare grande interesse quando semplicemente si prospettano le capacità di analisi operativa di Europol e si illustrano per le vie brevi i benefici pratici degli strumenti che l'agenzia può mettere a loro disposizione.

Per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità del *follow up* all'UNE appare difficoltoso sensibilizzare gli organi operativi (leggi investigatori) là dove le normative nazionali e in particolare il citato DM n. 214/1996 e la sua circolare attuativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 30 dicembre 1996, individuano solo nei cinque noti Referenti nazionali gli interlocutori esclusivi dell'UNE che, in qualche modo agiscono da filtro nel colloquio con la "periferia" investigativa. I Referenti nazionali, si rammenta, non sono altro che le c.d. *Competent authorities* che ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ECD, gli Stati membri devono designare ai fini del dialogo esclusivo con l'UNE e che, una volta individuati, vengono ufficialmente comunicati al Consiglio dell'Unione Europea e resi conoscibili attraverso la pubblicazione nella GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

Il tema dell'afflusso d'informazioni dagli SSMM verso Europol ricorre periodicamente anche in ambito Co.S.I. ed esso è effettivamente inferiore a quello desiderato. In Italia il rapporto tra le informazioni fornite agli SSMM /Europol rispetto a quelle richieste a vantaggio delle FFPP nazionali è senz'altro sbilanciato a favore dei primi. In una circostanza, ad esempio, per superare il problema è stato richiesto di valutare di mutare il sistema di cui all'art. 13, 1° comma della decisione istitutiva di Eurojust che contempla la possibilità di trasmissione al Rappresentante nazionale (di Eurojust) di "qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni" (che si tramuta addirittura in obbligo d'informazione per il Procuratore della Repubblica nelle ipotesi disciplinate dall'art. 7, 3° comma della stessa decisione) e che, se ha un preciso significato nel quadro delle funzioni di coordinamento giudiziario, appare invece troppo vincolante per la cooperazione di polizia e foriero di problemi anche in ragione della legislazione nazionale in tema di direzione delle indagini da parte delle AAGG e segreto investigativo. Potrebbe essere tutt'al più valutabile l'afflusso di dati statistici a mezzo "data loader" automatizzati ma non informazioni riferibili ad indagini in corso.

E' da valutare con cautela un'apertura informativa "obbligatoria" tenuto conto che la percezione e, realisticamente, anche l'auto percezione di Europol, tende sempre più verso un "some kind of European

FBI” ed appare opportuno insistere sul fronte della sensibilizzazione degli **investigatori** delle FFPP nazionali poiché mostrano, anche in base ai dati statistici, una minore propensione all’uso del canale di collaborazione Europol, molto realisticamente per sconoscenza dell’agenzia e, soprattutto, delle potenzialità di supporto alle attività operative che vengono però accolte con favore se propagate adeguatamente “porta a porta” (nel 2011, su uno scambio totale in entrata e in uscita di 10674 comunicazioni nel suo complesso via SIENA, di cui 4088 inviate e 6586 ricevute [tramite UNE], lo scambio d’informazioni operative si è concretizzato in 2449 esiti d’informazioni a favore di Stati Membri/Europol contro 951 richieste nell’interesse delle FFPP nazionali).

Tale azione di persuasione sembra peraltro in linea con gli orientamenti non ufficiali prospettati alla Commissione da molte delegazioni nella sede dell’accennato dibattito preliminare.


E’ lecito supporre, inoltre, che il futuro possa orientarsi sempre più verso un’alimentazione quanto più possibile coattiva dei *database* di Europol, secondo procedure definite e sottoposte a controllo. L’incentivarsi del dibattito sul nuovo Regolamento che tende sempre più a spostarsi dalla sede di Europol verso quelle decisionali dell’Europa¹⁰ è sempre più fitto di richieste dirette agli Stati membri tendenti, per ora solo a:

- migliorare le procedure di alimentazione di EIS;
- determinare l’incremento delle ricerche in EIS da parte delle Forze di polizia nazionali;
- rendere EIS più accessibile a tutte le maggiori “law enforcement agencies”;
- realizzare procedure standardizzate o linee guida per l’uso sistematico (inteso come alimentazione e ricerca) di EIS in tutte le maggiori investigazioni;
- attuare l’impiego di *dataloaders* e di procedure standardizzate per l’inserimento dei dati in EIS;
- condurre regolari ricerche (in automatico con elenchi o manuali) di persone e altri dati attraverso un ufficio centrale delle forze di polizia (nell’esempio si cita proprio l’UNE) perché anticipi i risultati delle interrogazioni alle Forze di polizia nazionali che conducono le investigazioni;
- definire criteri generali per interrogazioni periodiche di EIS, conformemente alle legislazioni nazionali, riguardanti i crimini transnazionali.

¹⁰ Cfr. doc. DS1167/12 del Consiglio dell’Unione Europea del 6 marzo 2012, riguardante il miglioramento dell’Europol Information System.

17. L'organizzazione interna di Europol. Quanto è italiana Europol?

Lo schema sottostante visualizza l'organizzazione interna dell'agenzia. In questo momento assai poco caratterizzata dalla presenza di italiani appartenenti alle Forze di polizia e ancor meno in futuro tenuto conto che, alcune posizioni chiave occupate da connazionali attraverso procedure concorsuali, sono prossime alla scadenza del mandato.



Attualmente nello *staff* di Europol vi sono 22 appartenenti alle Forze di polizia nazionali e 17 civili su 698 unità complessive di Europol (2010). Tra gli appartenenti alle Forze di polizia vi sono:

- il *Capo dell'Unità* 09 (*Terrorism Finance and Tracking Programme*);
- il *Project manager* dell'OCTA (*Organised Crime Threat Assessment*);
- 2 *Senior specialist* della Unità 08 (*Organised Crime Networks South - Eastern European Sphere*);
- 1 *Project manager* dell'AWFs Cannabis;
- 3 tra *Project manager*, *Senior specialist* e *First officer* nella Unità 03 (*Criminal Finances and Technology*);
- 1 funzionario nel *Management & Coordination* del *Capabilities Department*.

Tra i civili di rilievo vi sono senz'altro uno dei tre **Vice Direttori di Europol** nonché **direttore del "Capabilities Department"** e il **direttore del segretariato del Management Board (CdA)**.


Costituisce chiaramente posizione di privilegio poter disporre di figure chiave, in particolare nell'ambito del dipartimento delle operazioni, che - nel concreto - sulla base della pratica operativa, determina le strategie di Europol. Ad esempio, nel solo *team* dell'OCTA (*Organised Crime Threat Assessment*), il più importante documento di analisi strategica prodotto da Europol sin dal 2006, in base al quale il Consiglio dell'Unione Europea basa le sue priorità e raccomandazioni per la lotta contro il crimine organizzato in Europa, si perderà l'unico italiano esperto presente che, quale *Project manager*, ha un

ruolo determinante nella stesura del rapporto e nei riflessi che esso può avere anche sulla percezione della situazione nazionale in Europa.



Il documento, redatto in accordo con i principi guida della politica *d'intelligence*, è noto come progetto pionieristico e nella sua breve vita ha introdotto concetti reputati innovativi come quelli delle aree criminali caratterizzate da particolari fenomenologie criminali (c.d. *criminal hubs*) e delle tipologie di gruppi criminali organizzati (inclusi i gruppi nazionali) che sono stati accettati e adottati dalla politica, dalle Forze di polizia e a livello accademico. Nel 2013 sarà sostituito da un rapporto ulteriormente migliorato noto come *Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*.

Non si può pertanto non fare un accenno alle statistiche del reclutamento di agenti temporanei o a contratto di Europol.



Come già verificatosi nel 2010, malgrado l'elevato numero di candidature presentate dall'Italia (il secondo più alto dopo la Romania), il numero degli italiani preselezionati e, tra questi, il numero di

coloro che sono risultati vincitori di concorso, figurava assolutamente esiguo rispetto alle differenti posizioni di impiego messe a concorso.

Si sarebbero potute rintracciare probabilmente professionalità adeguate ma ancora nella fase concorsuale ed esattamente nella valutazione delle c.d. *application form*, risultava che molti dei concorrenti non disponevano dei requisiti minimi richiesti da Europol nei relativi bandi di concorso.

18. Quanto costa Europol?



Secondo dati tratti da un documento Europol¹¹ riguardante i rimborsi agli Stati membri delle contribuzioni ai sensi dell'art. 58 (Bilancio) comma 5 dell'ECD, che prevede la restituzione agli Stati del saldo delle eccedenze di bilancio approvato in base all'art. 35 della Convenzione Europol, l'Italia è il quarto paese contributore con 6,314,358.00 MLN di € dopo Germania (9,933,032.00 MLN di €), Gran Bretagna (8,799,163.00 MLN di €) e Francia (7,996,856.00 MLN di €).

| | individual MS call-up 2009 versus total called-up 2009 | % weight of individual MS versus total called-up 2009 | individual MS entitlement on surplus 2009 |
|-----------------|---|--|--|
| | Euro | % | Euro |
| | a | b = a / € 50,497,022.00 | c = € 2,060,847.08 x b |
| Austria | 1,092,109.00 | 2.16% | 44,570.34 |
| Belgium | 1,366,970.00 | 2.71% | 55,787.77 |
| Denmark | 993,619.00 | 1.97% | 40,550.84 |
| Finland | 709,083.00 | 1.40% | 28,938.57 |
| France | 7,996,856.00 | 15.84% | 326,361.77 |
| Germany | 9,933,032.00 | 19.67% | 405,379.55 |
| Greece | 578,470.00 | 1.15% | 23,608.09 |
| Ireland | 604,949.00 | 1.20% | 24,688.73 |
| Italy | 6,314,358.00 | 12.50% | 257,696.90 |
| Luxembourg | 112,292.00 | 0.22% | 4,582.78 |
| The Netherlands | 2,273,336.00 | 4.50% | 92,777.71 |
| Portugal | 636,892.00 | 1.26% | 25,992.36 |
| Spain | 4,057,903.00 | 8.04% | 165,608.13 |
| Sweden | 1,218,863.00 | 2.41% | 49,743.33 |
| United Kingdom | 8,799,163.00 | 17.43% | 359,104.93 |
| Bulgaria | 116,855.00 | 0.23% | 4,769.00 |
| Cyprus | 62,147.00 | 0.12% | 2,536.30 |
| Czech Republic | 489,560.00 | 0.97% | 19,979.56 |
| Estonia | 56,568.00 | 0.11% | 2,308.61 |
| Hungary | 681,686.00 | 1.35% | 27,820.46 |
| Lithuania | 106,948.00 | 0.21% | 4,364.68 |
| Latvia | 76,655.00 | 0.15% | 3,128.39 |

¹¹ The Hague, 13 September 2011, File no. 2240-127, (554380v9), riferito al bilancio del 2009.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Malta | 19,069.00 | 0.04% | 778.23 |
| Poland | 1,383,547.00 | 2.74% | 56,464.30 |
| Romania | 478,162.00 | 0.95% | 19,514.39 |
| Slovenia | 134,524.00 | 0.27% | 5,490.09 |
| Slovak Republic | 203,406.00 | 0.40% | 8,301.26 |
| Total | 50,497,022.00 | 100.00% | 2,060,847.08 |

Roma, 2 aprile 2012

ALLEGATO alla Relazione Annuale al Comitato Parlamentare di vigilanza sull'attività di Europol

UNE- attività nelle principali aree di mandato

a. Immigrazione clandestina

La cooperazione di Europol si è concretizzata nel consueto scambio d'informazioni e nella partecipazione all'AWF "CHECKPOINT".

Questo archivio di analisi, **attivo dal 2006**, racchiude al suo interno una serie di sottoarticolazioni tematiche denominate *Focal Point* ad alcune delle quali partecipa l'Italia:

- il *Focal point* "STORM", il cui scopo è quello di contrastare il continuo aumento del traffico di clandestini provenienti dall'Iraq, attraverso l'individuazione e lo smantellamento della rete criminale che si appoggia ai propri connazionali già presenti in Europa;
- il *Focal point* "EBANO", avente come obiettivo l'analisi delle informazioni sui flussi migratori illeciti provenienti dall'Africa.

Nel contesto dei suddetti *Focal Point* sono in corso numerosi scambi informativi con gli Stati membri, in considerazione delle numerose indagini in corso da parte delle rispettive Autorità di polizia.

Un importante contributo è stato fornito da Europol nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina, in relazione ai noti episodi di sbarchi di clandestini nord-africani sulle coste dell'isola di Lampedusa verificatisi, soprattutto nella prima parte del 2011, anche a seguito dello sconvolgimento politico - sociale della Libia. L'operazione che ne è conseguita, supportata dall'Agenzia europea delle frontiere (FRONTEX), è stata denominata "HERMES" (immigrazione nord-africana).

Sempre sotto il coordinamento di FRONTEX, al fine di contrastare gli sbarchi di clandestini afgani, pakistani, iracheni, che dalla Grecia raggiungono le coste pugliesi e calabresi, è stata condotta anche l'operazione denominata "AENEAS".

Entrambe le operazioni hanno visto il coinvolgimento di EUROPOL che ha fornito il proprio supporto attraverso l'analisi dei dati raccolti in occasione degli sbarchi, eseguita da personale presente sul posto. I dati sono stati trasmessi periodicamente all'Unità Nazionale Europol dal personale dell'Ufficio Immigrazione dislocato presso il Comando Operativo Aeronavale Aeroporto Militare di Pratica di Mare (Roma) dove è stato costituito un Centro di Coordinamento Internazionale (ICC), per il successivo invio all'AWF Checkpoint di Europol che, in caso di *hit* (riscontri) positivi (con il *database* dell'archivio di analisi) ne comunica gli esiti per gli ulteriori sviluppi investigativi.

L'AWF redige, inoltre, periodicamente dei rapporti sul fenomeno (nuove rotte, mutamento del *modus operandi* dei trafficanti, ecc.).

Altresì, nel 2011, su proposta dei Ministeri degli Interni di Austria ed Ungheria, si è costituito il progetto "FIMATHU" (*Facilitation Illegal Migration effected Austria Hungary*) con l'obiettivo di contrastare il traffico, in continuo aumento, di clandestini afgani verso i Paesi europei, attraverso le rotte balcaniche.

L'Ufficio Analisi dell'AWF Checkpoint di Europol, al quale è stato richiesto supporto in merito, ha interessato tutti i Paesi membri, tra i quali l'Italia, in ordine alla valutazione e alla partecipazione al progetto in argomento.

A tal riguardo, tra i Referenti Nazionali che sono stati informati dall'Unità Nazionale, solo il Comando Generale della Guardia di Finanza, considerata l'attualità e la rilevanza del fenomeno legato ai clandestini medio - orientali (afghani, pakistani, iraniani ed irakeni) verso i Paesi europei, ha rappresentato la volontà di aderire al progetto richiamato.

L'11 gennaio 2011, nell'ambito di un'indagine denominata "Cestia", la Squadra Mobile della Questura di Frosinone ed il Servizio Centrale Operativo, con il supporto di EUROPOL, concludevano un'operazione che interessava Italia, Grecia, Germania, Francia e Svezia.

Veniva smantellata una rete internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di massa dall'Afghanistan e alla produzione e contraffazione di documenti di identità validi per l'espatrio.

L'Autorità Giudiziaria emetteva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 48 stranieri, per lo più afgani, per 8 dei quali veniva anche emesso un Mandato di Arresto Europeo, poiché risultati residenti/dimoranti/detenuti all'estero.

L'apporto di EUROPOL risultava determinante per coordinare le diverse Forze di Polizia europee coinvolte e per supportare l'attività investigativa attraverso l'AWF "Checkpoint" che analizzava tutti i dati raccolti dai diversi Paesi evidenziando le connessioni tra le diverse investigazioni condotte.

In occasione dell'*action day* veniva attivata una sala operativa *ad hoc* presso la Questura di Roma con anche due analisti di Europol con ufficio mobile al seguito per lo svolgimento *on the spot* di ulteriore attività di analisi.

Nel **gennaio 2011** la Squadra Mobile di Brescia, sempre con l'apporto analitico di Europol, ed in seguito ad una segnalazione proveniente dalla Germania, concludeva un'indagine denominata "Operazione Caronte" con la quale disarticolava un'organizzazione internazionale di trafficanti di clandestini, ramificata dal Medio Oriente al Nord Europa, accertando collegamenti con Francia, Gran Bretagna, Belgio, Danimarca, Lettonia, Finlandia e portando all'arresto di 8 persone, di nazionalità irachena ed egiziana. Lo snodo nevralgico del giro, che movimentava centinaia di immigrati nascosti nei bagagliai di autoveicoli, veniva individuato tra Brescia e Milano.

Tale AWF è strettamente correlato al progetto denominato "COSPOL THB" (*Trafficking in Human Beings* -Tratta degli esseri umani), attivo in seno alla *Task Force* dei Capi delle Polizie, ora Co.S.I..

Nel quadro del progetto, su proposta dell'Unità Nazionale, tenuto conto del progressivo incremento delle indagini nel settore della lotta al traffico di esseri umani di giovani donne nigeriane è operativa sin dal 2008 un'"Area di priorità" per tale fenomeno con richiesta ai Paesi membri di partecipazione attraverso l'invio di contributi riguardanti indagini in corso.

Nel **settembre 2011** nel quadro di una vasta operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri a Napoli venivano arrestati 8 appartenenti ad un gruppo mafioso nigeriano denominato "Black Axe" operante in varie località d'Italia e Stati dell'Unione Europea responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso nonché di estorsione, sfruttamento della prostituzione, porto e detenzione illegale di armi, minacce e lesioni personali, contraffazione di documenti di identità. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, portata avanti con metodi tradizionali e supportata anche da attività tecniche, documentava gli assetti del gruppo e le violenze, le intimidazioni e il clima d'omertà tipico delle organizzazioni mafiose, con l'imposizione del pagamento di ingenti somme di danaro per finanziare il sodalizio ed estorsioni anche a coloro che gestivano lo sfruttamento della prostituzione. Sono stati documentati anche riti esoterici d'iniziazione e affiliazione al gruppo "Black Axe": i novizi venivano frustati per testare la resistenza alle torture e veniva loro inciso l'intero polpastrello del pollice per sancire l'appartenenza al gruppo. Dalle indagini sono emersi radicamenti con gruppi simili in Austria, Olanda, Inghilterra e Germania.

L'apporto di EUROPOL è stato determinante nel creare le giuste sinergie tra i diversi organismi di polizia europei e, in particolare, nel fornire supporto all'attività info-investigativa tramite l'archivio di analisi denominato AWF "PHOENIX"; quest'ultimo ha consentito di analizzare tutti i dati raccolti dai diversi Paesi coinvolti nell'indagine, contribuendo a far emergere le connessioni tra le diverse investigazioni.

Lo scambio informativo è proseguito tra i Paesi membri dell'Unione Europea e, in tale contesto, sono state avviate attività info-operative che vedono tuttora impegnati i competenti organi investigativi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il flusso prodotto dalle indagini è puntualmente canalizzato nel Sistema Informativo di Europol ("EIS") per consentire a tutti gli Stati membri di rilevare collegamenti con proprie attività nazionali e, in caso positivo, fornire agli analisti di Europol elementi per l'elaborazione dei dati, in modo da poter individuare eventuali collegamenti internazionali ed alimentare ulteriormente l'attività investigativa sul territorio.

b. Pedopornografia infantile

Europol si occupa del reato di pedofilia nelle sue varie forme (*online*, tratta di minori, sfruttamento e abuso, turismo sessuale) con analisi del fenomeno anche attraverso la stesura di rapporti e bollettini redatti sulla base dei contributi forniti dagli Stati Membri.

Nel particolare settore, oltre al consueto scambio informativo da e verso gli altri Stati membri seguito dall'Unità Nazionale Europol, l'Italia ha aderito all'AWF "TWINS", dedicato al fenomeno criminale della pedofilia che è tuttora il principale strumento di supporto investigativo di svariate operazioni coordinate tra più Paesi. In tale ambito, per agevolare lo scambio del delicato e cospicuo materiale relativo alle indagini, l'AWF si è dotato di uno specifico software ("GROOVE network"), evitando così l'obsoleto sistema dello scambio di CD o DVD.

Europol ha, altresì, sostenuto il progetto denominato "CIRCAMP" ("COSPOL Internet Related Child Abuse Material Project") lanciato nel 2004 sotto la Presidenza olandese dell'Unione Europea. Attualmente il Belgio è il nuovo *driver* del progetto CIRCAMP unitamente al "CEOP" ("Child Exploitation and Online Protection Centre") del Regno Unito *co-driver* già dal 2004. Il piano d'intervento del CIRCAMP è stato sviluppato in numerosi incontri fra i Paesi interessati, dove si è convenuto di dare al progetto maggiore operatività. E' strutturato su cinque diverse iniziative partite nel corso del 2011, che vedono interessata l'Italia, in particolare nelle operazioni denominate "ICARUS" e "DEDALUS". Queste operazioni sono incentrate su differenti aree *web* visitate dai c.d. pedofili *online*. Gruppi di lavoro di delegati dei Paesi coinvolti per ciascuna operazione vengono sostenuti da Europol attraverso il supporto analitico dei dati e con il coordinamento delle azioni comuni che man mano vengono programmate nell'ambito del progetto CIRCAMP.

Nel **gennaio 2011**, la Polizia Postale di Venezia, con il supporto di Europol, nell'ambito di un'operazione denominata "Venice Carnival", disarticolava un gruppo criminale dedito all'installazione di *software* nocivi su *server* di aziende, prive di sistemi di protezione, al fine di distribuire *online* materiale relativo ad abusi sessuali su minori.

Grazie ad approfondite analisi si scopriva che il *server web* in questione, come pure una serie di altri *server* in tutto il mondo, erano stati deliberatamente infettati con *malwares*. Tale *software* dannoso è stato utilizzato per violare siti *web* e reindirizzare automaticamente gli utenti verso altri siti illegali che ospitavano materiale relativo ad abusi su minori.

Le tracce informatiche raccolte dagli operatori della Polizia Postale sono state velocemente trasmesse ad Europol che a sua volta le ha inoltrate a tutte le Forze di Polizia dell'UE.

Gli investigatori delle varie Polizie sono stati messi in condizione, come in Italia, di intervenire presso i *server* locali per procedure finalizzate a "depurare" gli spazi *web* infettati, per un totale di 300 domini con oltre 700 indirizzi *web*.

Il gruppo criminale responsabile della diffusione del c.d. *malware*, originario dell'Europa dell'Est, risulta avere associati in tutto il mondo. Si ritiene che costoro abbiano prodotto in proprio il materiale relativo agli abusi sui minori che successivamente veniva commercializzato e distribuito attraverso siti *web* sicuri ed anonimi. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, lavorando insieme ad Europol, ha sviluppato strategie per seguire le tracce del flusso finanziario, e per scoprire i clienti e gli utenti finali del materiale illegale.

Come risultato dell'operazione, più di 1000 *server* in tutto il mondo sono stati ripuliti; l'indagine è ancora in corso per identificare i produttori ed i criminali ad essi collegati.

L'apporto di EUROPOL è stato determinante nel creare le giuste sinergie tra i diversi organismi di polizia europei e, in particolare, nel fornire supporto all'attività info - investigativa tramite l'archivio di analisi denominato AWF "TWINS"; quest'ultimo ha consentito di analizzare tutti i dati raccolti dai diversi Paesi coinvolti nell'indagine, contribuendo a far emergere le connessioni tra le diverse investigazioni.

Nel **marzo 2011**, si è conclusa l'Operazione denominata "RESCUE", originata dalle Autorità di polizia olandesi per il contrasto alla pedopornografia *online* che ha portato, dopo oltre un anno e mezzo di indagini, a risultati molto positivi in diversi Paesi europei. L'operazione, condotta con il supporto di Europol, attraverso l'AWF "TWINS" è stata ritenuta di assoluto rilievo per il numero di soggetti individuati in rete e di vittime d'abuso identificate.

Gli investigatori della Polizia Postale di Catania che hanno condotto le indagini per l'Italia, sul sito www.boylover.net, nel *forum* La Stanza Italiana, hanno svolto un intenso monitoraggio, agendo con attività sottocopertura. A seguito di tale attività sono stati identificati 2 italiani, il creatore e l'amministratore del *forum*.

Al fine d'identificare compiutamente tutti gli iscritti italiani alla comunità di pedofili, si teneva un incontro presso Eurojust cui prendevano parte il magistrato che ha diretto le indagini e il funzionario dirigente della polizia postale di Catania e veniva inoltrata rogatoria alle autorità olandesi.

Funzionari del CEOP¹² britannico si sono recati in due distinte occasioni a Catania per uno scambio di informazioni con i colleghi italiani. Gli iscritti alla Stanza Italiana si dichiaravano sostenitori del pensiero pedofilo. Essi erano soliti scambiarsi notizie riguardanti sesso con minori, giustificare queste loro attrazioni sessuali, indicare siti *web* ove era possibile attingere foto e video dal contenuto pedopornografico, raccontarsi storie di incontri sessuali con minori, immettere test per "misurare" l'attrazione sessuale verso i bambini. Nel mese di giugno di ogni anno gli iscritti festeggiavano anche la "giornata dell'orgoglio pedofilo", incitando eventuali adepti ad accendere una candela di colore blu nel giorno della celebrazione.

L'invio da parte di Europol dei dati informatici relativi ad altri utenti ha consentito di identificare ulteriori 16 persone.

Sono state compiute intercettazioni telematiche e telefoniche. Nel corso delle 18 perquisizioni, eseguite nei confronti di altrettanti indagati, in quattordici città del territorio italiano, molti sospetti hanno confermato di essere utenti del *forum* pedofilo. Uno degli italiani perquisiti è stato tratto in arresto per

¹² Child Exploitation and Online Protection Centre

produzione di materiale pedopornografico. Memorizzate sul disco fisso del *computer*, sono state rinvenute delle immagini che lo ritraevano in rapporti sessuali con un bambino italiano, successivamente identificato.

Sono inoltre in corso scambi informativi in merito a diverse indagini condotte oltre che dalle Autorità italiane anche da quelle di altri Paesi europei, nei confronti di soggetti che scambiano materiale pedopornografico *on-line*.

c. Traffico di veicoli rubati

Lo scambio informativo è costante ed ha consentito, nel corso dell'anno 2011, di coordinare l'attività investigativa degli organi di polizia degli altri Paesi europei con il Servizio di Polizia Stradale, non solo per la ricerca di autoveicoli rubati ma anche per fronteggiare il fenomeno criminale del furto di macchine da lavoro (escavatrici, movimento terra, ecc.) e quello, sempre presente, delle autovetture di lusso.

d. Attività delittuose compiute da bande di motociclisti

In ordine alla specifica area di mandato, dal **settembre 1999** è attivo l'AWF "MONITOR", con lo scopo di fornire supporto analitico alle attività di indagine relative alle attività delittuose compiute ad opera di bande di motociclisti, nell'ambito del quale sono in corso cospicui scambi informativi tra i vari Paesi membri.

e. Terrorismo

Sul piano della cooperazione tra Forze di Polizia, una delle priorità di Europol riguarda la lotta al terrorismo.

L'AWF "Dolphin".

Costituisce piattaforma per lo scambio di informazioni sulle organizzazioni terroristiche che minacciano l'Europa.

Nel suo ambito continuano gli sviluppi investigativi relativi alla c.d. "Operazione Mediterraneo" che ha visto la compartecipazione dell'Italia ed è ora volta a favorire l'ulteriore scambio informativo tra Italia, Spagna e Grecia sulle attività dei gruppi e dei militanti di area anarco - insurrezionalista.

In questo contesto è stata intensificata la collaborazione a seguito delle azioni dimostrative, presso centri commerciali IKEA e sedi dell'Agenzia Equitalia, rivendicate da esponenti dell'area anarco - insurrezionalista.

Lo stesso AWF, inoltre, fornisce supporto all'attività del *Target Group "Lodge"*, nell'ambito del quale alcuni Paesi, tra cui l'Italia, collaborano nella raccolta, condivisione ed analisi di informazioni riconducibili ad attività collegate all'estremismo animalista ("*Animal Right Extremism*"), realtà in evoluzione nel quadro della protesta violenta i cui attuali obiettivi principali sono le case farmaceutiche e gli allevamenti di animali da pelliccia.

L'AWF "Maritime Piracy".

Il **18 gennaio 2010**, con procedura d'urgenza, è stato dato avvio all'AWF "Maritime Piracy". Lo scopo dell'archivio di analisi è quello di sostenere le Autorità competenti degli Stati Membri nel prevenire e nel combattere i crimini commessi o in procinto di essere commessi nel corso di rapine in mare o in atti di pirateria che mettano a rischio la vita, l'incolumità fisica, la libertà personale o la proprietà e perseguirne gli autori che siano individui, gruppi, reti od organizzazioni.

All'archivio di analisi hanno aderito, oltre all'Italia, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Spagna, Gran Bretagna, Eurojust e Interpol.

L'Unità O9 - TFTP - "Terrorism Finance Tracking Programme"

Il **01 agosto 2010** è stato stipulato un nuovo accordo di cooperazione tra Europol e le Autorità del Tesoro USA, con lo scopo di monitorare le transazioni sospette finalizzate al finanziamento di organizzazioni terroristiche.

A seguito di tale accordo, il 05.05.2011, è stata istituita la nuova "Unità O9 – TFTP". Allo scambio informativo partecipano tutti gli Stati già aderenti agli archivi di analisi AWF "Hydra" e "Dolphin".

f. Traffico di armi

L'analisi dei dati svolta di Europol ha permesso di acquisire una migliore comprensione del fenomeno, di individuare i gruppi criminali coinvolti, il *modus operandi* e le rotte del traffico di armi, con il fine ultimo di rendere sempre più efficace l'attività di contrasto da parte delle Forze di Polizia italiane ed europee per gli specifici reati.

In questo particolare settore, Europol fornisce supporto all'ATF (*Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms*) degli USA, partecipa allo *European Firearms Expert Group* ed offre un contributo per le operazioni c.d. ad "alto impatto"; queste ultime sono operazioni straordinarie che si svolgono annualmente e che coinvolgono tutti i Paesi europei.

g. Criminalità Organizzata

Il sostegno alle indagini da parte di Europol in questa specifica area di mandato avviene attraverso i due principali archivi di analisi: l'AWF "EEOC" e l'AWF "COPPER".

L'AWF "EEOC".

Svilupa l'analisi e la gestione globale di dati derivanti da "*intelligence*" in materia di organizzazioni criminali dei Paesi dell'Est Europa.

In tale ambito, dal mese di **maggio 2011**, è stato avviato uno scambio informativo in materia di criminalità organizzata russa sul conflitto sorto tra i capi dei due maggiori sodalizi criminali dell'area - il clan "TIBLISI" ed il gruppo denominato "KUTAIISI" - per l'assunzione del controllo delle attività criminali (traffico di droga, corruzione, rapine, frodi, truffe, ricettazione, ecc.). Gli appartenenti all'organizzazione, assimilabile ad un'organizzazione di tipo mafioso italiana, sono denominati "*Thieves in Law*" (Ladri nella Legge). Essi dispongono di elevate risorse economiche e sono in grado di spostarsi rapidamente anche a livello internazionale.

Gli Stati Membri interessati sono l'Austria, il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, la Repubblica Ceca, la Spagna, la Svezia e la Svizzera.

In Italia è attualmente in corso un'indagine, denominata "Operazione TATTOO", avviata dalla Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con i competenti Organismi investigativi di Belgio, Francia e Repubblica Ceca.

Dall'analisi dei dati finora raccolti è emerso che, strettamente connessa alla predetta consorteria russa, è la criminalità organizzata georgiana, dedita a furti e rapine in abitazione.

In tale contesto si registra l'indagine, ancora in corso, denominata "La banda del Caucaso", avviata dall'Arma dei Carabinieri di Frascati (Roma), a seguito di una tentata rapina in villa, in quel Comune,

ai danni di un collezionista di armi da fuoco. L'attività investigativa, infatti, ha consentito di individuare i responsabili in alcuni cittadini georgiani dediti ai furti in appartamento che, in quell'occasione, avevano necessità di acquisire armi per alimentare l'arsenale dell'organizzazione di appartenenza.

Le attività d'indagine consentivano di qualificare numerosi furti perpetrati nella Capitale come riconducibili al sodalizio e di tracciare l'organigramma del gruppo che risultava avere cellule operative in diverse città d'Italia (Reggio Emilia, Firenze, Bari e Milano). L'organizzazione attiva in Italia risulterebbe collegata con una simile consorte operante in Spagna che, nel 2010, aveva progettato l'omicidio di uno dei referenti per l'area di Reggio Emilia.

Le ulteriori investigazioni, hanno consentito di accertare che:

- diverse autovetture utilizzate in Italia dai sodali proverrebbero dalla Francia e dalla Germania;
- i criminali georgiani, per non attirare l'attenzione sulla loro comunità, utilizzerebbero documenti falsi di altri Stati dell'UE (soprattutto Ungheria, Bulgaria e Grecia).

L'AWF "COPPER"

Svolge attività di analisi nei confronti delle organizzazioni criminali albanesi.

In tale contesto, si segnala l'operazione denominata "Margherita", prosecuzione di un'altra operazione ("Andromeda") che ha visto il coinvolgimento di Europol e dei Paesi interessati al COSPOL "WBOC" ("Western Balcan Organised Crime") di cui l'Italia è paese *Driver*.

L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Pisa e coordinata dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, sotto la direzione della DDA di Firenze.

A conclusione dell'indagine veniva individuata, anche sulla base dell'analisi operativa di Europol, un'associazione per delinquere composta da cittadini di origine albanese dedita al traffico di cocaina dal Belgio verso numerosi Paesi europei, in particolare Italia e Regno Unito.

Le indagini, tuttora in corso, hanno al momento consentito di delineare due differenti livelli di articolazioni criminali, facenti parte di un unico sodalizio criminale, l'uno composto prevalentemente da cittadini albanesi originari delle città di Tirana e Berat, responsabile del reperimento della cocaina presso i produttori colombiani e l'altro responsabile della materiale distribuzione della droga, composta prevalentemente da cittadini albanesi della provincia di Valona.

Altra attività investigativa condotta con il supporto di Europol, denominata "Vacanze Romane", è stata avviata dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Firenze ed era volta alla disarticolazione di un sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di cocaina, eroina e *marijuana* operante tra l'Italia, la Gran Bretagna, Olanda e Belgio. L'organizzazione, operante in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio è risultata composta principalmente da cittadini di etnia albanese.

Le indagini si sono concluse con il deferimento all'Autorità Giudiziaria di circa 40 soggetti - ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale e riciclaggio - alcuni dei quali tratti in arresto, altri destinatari di provvedimenti restrittivi.

Gli appartenenti al gruppo sono stati identificati anche attraverso il supporto fornito da Europol, soprattutto con l'AWF Copper, nonché grazie alla cooperazione internazionale sviluppata con le Autorità britanniche.

h. Reati Informatici**L'AWF "CYBORG"**

Tale archivio di analisi, attivo dall'**aprile 2009**, ha lo scopo di fornire un valido supporto agli operatori di polizia per combattere le forme di criminalità legate ai reati informatici.

Particolare attenzione è stata rivolta nel contrasto ai fenomeni di:

- "*Phishing*" (raccolta dati finanziari e personali tra gli utenti della rete per fini illeciti);
- "*E-Money Mule*" (trasferimento di denaro, collegato verosimilmente a fatti delittuosi, che avviene attraverso la rete informatica);
- attacchi informatici "*DDoS attacks*" ("*Distributed Denial of Service*") - finalizzati a rendere indisponibile un servizio in rete ai danni di sedi istituzionali e società private - realizzati dal gruppo *hacker* denominato "*ANONYMUS*".

i. Contraffazione monetaria

Nell'ambito dell'attività di contrasto alla contraffazione monetaria condotta nel 2011, si evidenziano, in particolare, le seguenti operazioni oggetto ancora adesso di cospicuo scambio informativo:

Nel **giugno 2011**, il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, nell'ambito di un'indagine denominata "La banda degli onesti", smantellava una stamperia clandestina a Giugliano di Campania (NA). L'attività riveste particolare importanza poiché nella stamperia veniva prodotta la classe di contraffazione da 20 euro, stampata su carta genuina oggetto di furto e diffusa a livello europeo.

Nell'ambito della stessa indagine, il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria smantellava una stamperia clandestina per la produzione della classe di contraffazione EUA0050P00005, ritenuta la più diffusa e pericolosa a livello europeo, usufruendo del sostegno finanziario di Europol, con riferimento, ad esempio, alla copertura delle spese per il noleggio di strumentazione tecnologica per le indagini tecniche e di autovetture per l'attività investigativa.

Il **5 ottobre 2011**, militari del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, nel corso di attività di contrasto ai traffici illeciti, individuavano e sottoponevano a controllo due cittadini italiani. A seguito dell'intervento, veniva sequestrata valuta falsificata per un valore complessivo di 220.000 Euro, in tagli da 100, 50 e 20 Euro.

Si è conclusa l'indagine, avviata nel **febbraio 2010** in Romania, incentrata su un soggetto di nazionalità rumena residente in Italia che, nel corso di frequenti viaggi verso il suo Paese, riforniva i suoi connazionali di valuta contraffatta da 100 Euro. L'indagine, avviata in Italia dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nelle province di Lucca ed Arezzo, consentiva di delineare una rete di distribuzione di banconote false operativa in Toscana e all'estero e si concludeva con l'esecuzione di 6 misure cautelari e con la perquisizione locale e personale a carico di 15 indagati, nel corso delle quali venivano rinvenute e sequestrate banconote false di vario taglio, per un valore complessivo di 7.500 Euro.

Prosegue l'attività di indagine, avviata nel 2010 con il sequestro di 14.500 Euro in banconote false da 100, operato in un aeroporto romeno, a seguito del quale la Romania ha dato inizio ad una collaborazione con l'Italia. Le indagini, condotte in Italia dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e tuttora in corso hanno consentito di ricostruire la rete di distribuzione composta da

cittadini rumeni che si rifornirebbero, probabilmente, in Italia da una stamperia clandestina situata nei dintorni di Roma.

Nel seguito delle attività investigative, il Gruppo Antifalsificazione Monetaria ed Altri Mezzi di Pagamento del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, individuava un sodalizio criminale dedito alla negoziazione, presso istituti bancari esteri, di titoli di credito brasiliani falsi e di altri strumenti finanziari di presumibile illecita provenienza. La struttura criminale sarebbe in grado di procurare, in favore di acquirenti italiani, ingenti quantitativi di valuta coreana, denominata "Won", ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale.

Attualmente sono stati interessati per l'indagine anche il Portogallo, la Spagna, il Regno Unito e la Slovenia.

Nell'ambito della specifica area di mandato, dal **23 al 25 novembre 2011**, si svolgeva a L'Aia la "2^a Euro Conference 2011 on the Protection of the Euro against Counterfeiting", organizzata congiuntamente da Europol, dalla Banca Centrale Europea e dall'Ufficio Europeo Antifrode ("OLAF"), cui prendevano parte i rappresentanti delle Forze di Polizia, degli Uffici Centrali del Falso Monetario e delle Banche Centrali nazionali degli Stati Membri, di Russia, Stati Uniti, Canada, Colombia e Perù, nonché i delegati del Segretariato Generale dell'O.I.P.C. – Interpol e di Eurojust.

La conferenza è stata organizzata con l'obiettivo di incrementare gli sforzi per la soppressione delle principali fonti di contraffazione e fornire un *forum* di discussione sulle opportunità di cooperazione, approfondendo quelle attuali ed esplorando nuove forme di collaborazione fra le Forze di Polizia, le Autorità Giudiziarie e le Banche Centrali nazionali.

Nel quadro di tale evento, veniva annunciato un piano d'azione Italia-Europol per contrastare la produzione delle banconote false prodotte in Italia che, si stima, rappresenti il 65% dell'intera contraffazione individuata nell'ambito dell'UE.

La Conferenza è stata preceduta da una riunione tra i rappresentanti delle Forze di Polizia, della Magistratura e delle Banche Centrali di Italia, Francia e Spagna, per un'analisi di dettaglio sul fenomeno della falsificazione di banconote che colpisce principalmente, oltre che l'Italia, anche gli altri due Paesi coinvolti, nonché per conoscere gli schemi di cooperazione e le iniziative di contrasto adottate dalla comunità bancaria.

L'AWF "SOYA"

Nell'ambito dell'attività svolta dall'archivio di analisi nel corso del 2011, sono continuate le riunioni periodiche - l'ultima il 15 giugno 2011 presso la sede dell'Unità Nazionale Europol - del *Working Group* del *Focal Point* "Peninsula". Il *meeting* è il quinto di una serie di incontri info-operativi fra i rappresentanti di Italia, Spagna e Francia, organizzati da Europol che ha costituito, nell'ambito dell'AWF Soya, un apposito gruppo di lavoro per la condivisione di casi operativi concreti inerenti le classi di contraffazione di banconote Euro prodotte in Italia.

Nell'incontro è stato evidenziato l'andamento dei sequestri di valuta falsa effettuati in Europa ove è stato registrato un generale decremento del fenomeno grazie agli ottimi risultati ottenuti dalle Forze di Polizia.

In particolare, in Bulgaria, sono state scoperte due stamperie per la produzione della classe di contraffazione EUA50P27 (banconote da 50 Euro) e la EUA500P2a (banconote da 500 Euro), di elevato livello qualitativo.

Per quanto riguarda le contraffazioni prodotte in Italia (cosiddetto “Napoli Group”) i dati relativi al numero di banconote false ritirate dalla circolazione in tutta Europa rivelano un forte decremento della classe di contraffazione EUA50P5 (banconote da 50 Euro) conseguente alla scoperta, nell’agosto 2010, della stamperia clandestina sequestrata a Napoli-Ponticelli dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria.

j. Pirateria commerciale

AWF “Copy”.

Relativamente all’area di mandato in argomento, l’archivio di analisi dell’AWF COPY, in attività dal **1° marzo 2008**, convoglia i dati in materia di contraffazione e pirateria commerciale.

Attualmente partecipano al citato AWF Belgio, Bulgaria, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Inghilterra, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria e sono altresì associati Interpol ed Eurojust.

In materia di pirateria commerciale, nella settimana compresa tra il **28 novembre ed il 4 dicembre 2011**, si è svolta la fase conclusiva dell’operazione convenzionalmente denominata “OPSON”, con l’obiettivo di monitorare la contraffazione dei marchi “D.O.C.” e “D.O.P.” europei.

L’operazione, coordinata dall’AWF Copy e da Interpol, ha coinvolto, per gli aspetti operativi, gli organismi investigativi di Bulgaria, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Ungheria e Turchia e vi hanno collaborato i “Punti di Contatto” di alcuni importanti *partners* privati (“Nestlé”, “Colgate”, “Ferrero”, “Kraft”, “Coca Cola”, ecc).

In Italia sono stati eseguiti numerosi sequestri di prodotti con marchi contraffatti. Per l’Italia ha partecipato personale della Polizia di Stato, del Comando NAS dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato.

Si segnala altresì un’indagine, ancora in corso, avviata dalla Guardia di Finanza di Ancona nei confronti di un sodalizio criminale transnazionale dedito alla commercializzazione di prodotti per uso alimentare, falsamente provenienti da agricoltura biologica. I Paesi interessati sono Belgio, Francia, Olanda, Romania, Spagna e Ungheria.

In tale contesto, l’**8 novembre 2011** è stata convocata, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, una riunione operativa, con il sostegno finanziario dell’Unità “O1 Operational Center & Coordination” di Europol, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Paesi interessati.

k. Contraffazione di altri mezzi di pagamento

AWF “Terminal”.

Esso sostiene, con l’analisi, l’azione delle Autorità competenti degli Stati Membri in materia di prevenzione e repressione delle attività di organizzazioni criminali coinvolte in fatti delittuosi riguardanti le carte di pagamento, con particolare riferimento alla sottrazione di dati o copiatura elettronica di qualunque tipo di carta di pagamento (c.d. “*skimming*”).

Al citato AWF attualmente aderiscono i seguenti Stati Membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, nonché i seguenti Stati Terzi: Australia, Canada, Norvegia e Stati Uniti.

Anche per l'anno 2011 si segnala un considerevole aumento del già cospicuo scambio informativo concernente casi di contraffazione. Come negli anni precedenti, risultano coinvolti in tali contesti principalmente cittadini romeni e bulgari, operanti in svariati Stati Membri dell'Unione Europea e con collegamenti in Italia.

Sulla base dell'attività operativa nel settore è stato possibile registrare, quali più recenti tendenze, un nuovo aumento dei casi relativi all'alterazione degli sportelli *bancomat* (ATM), rispetto alla manipolazione degli apparati POS presso gli esercizi commerciali, maggiormente diffusa in passato. Ciò potrebbe essere dovuto al miglioramento della tecnologia utilizzata per la sicurezza degli apparati POS di ultima generazione, più difficilmente manipolabili, e alle maggiori difficoltà incontrate dai criminali nel porre in essere i loro *modi operandi* presso gli esercizi commerciali.

Per l'Italia, si registra il supporto costante della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Postale.

Si segnala, infine, un intenso scambio informativo relativo all'operazione "NIGHT CLONE CARD", avviata nel mese di **marzo 2011** tra le Autorità di polizia bulgara, tedesca, il *Secret Service* americano ed il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma nei confronti di un gruppo criminale organizzato bulgaro, dedito alla contraffazione di carte di credito.

L'indagine è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Trani che ha emesso 73 custodie cautelari in carcere nei confronti degli appartenenti al menzionato sodalizio criminale chiedendo, nel contempo, per il tramite dell'Unità Nazionale Europol, agli Stati europei di cooperare per la localizzazione e l'identificazione dei soggetti coinvolti per poter poi procedere ad un'azione comune nei Paesi interessati.

La fase conclusiva dell'operazione, iniziata il 6 luglio 2011, che ha portato tra l'altro all'istituzione di una sala operativa a Sofia ed una presso il Quartier Generale di Europol, ha portato all'arresto di 59 persone, di cui 8 in Italia.

I. Stupefacenti

Nel corso del 2011 sono state portate a termine numerose consegne controllate di stupefacenti in cooperazione con la Gran Bretagna e la Spagna, che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti (cocaina, *hashish* e *marijuana*) e all'arresto dei responsabili del traffico.

L'AWF "Synergy".

Questo file di analisi ha l'obiettivo d'individuare le organizzazioni criminali dedite al traffico di droghe sintetiche e precursori, attraverso un'attività di analisi delle informazioni fornite dagli Stati partecipanti, in ordine ai più rilevanti sequestri delle predette sostanze. E' tutt'ora attivo un intenso scambio informativo.

L'AWF "COLA".

Il progetto "COLA", al quale partecipano 18 Stati Membri, mira alla raccolta dei dati riguardanti la rete del traffico di droga, operante nell'Unione Europea, avente collegamento con i gruppi criminali Latino-Americani.

Nell'ambito del progetto COSPOL, ove l'Italia figura quale *Driver*, si evidenziano le seguenti operazioni:

- “ELLENIKA”, condotta con il supporto di analisi di Europol nei confronti di organizzazioni criminali albanesi, bosniache, croate e serbe e che ha portato al sequestro di 13 kg di eroina;
- “P.H.”, condotta nei confronti di un’organizzazione criminale nigeriana, dedita al traffico di eroina che ha portato, sino ad oggi, all’arresto di 10 persone;
- “CARONTE”, condotta nei confronti di un’organizzazione criminale dell’Africa Occidentale, che ha portato, sino ad oggi, al sequestro di 21 Kg. di eroina e all’arresto di 15 persone;
- “ZIA CONNECTION”, condotta nei confronti di un’organizzazione criminale composta da nord africani dimoranti in Italia e dedita al traffico di eroina dalla Turchia che ha portato, sino ad oggi, all’arresto di 5 soggetti e al sequestro di 5 Kg. di eroina;
- “KRISSEY”, che ha portato, a tutt’oggi, a diversi arresti;
- “TRUCK”, condotta nei confronti di un’organizzazione criminale albanese, attiva in Italia per il traffico di eroina che ha portato, sino ad oggi, all’arresto di 6 soggetti ed al sequestro di 12 Kg. di eroina;
- “DEJAVU 2010”, condotta nei confronti di un’organizzazione criminale albanese che ha portato, ad oggi, all’arresto di una persona ed al sequestro di 8 Kg. di stupefacente;
- “HELLAS”, condotta nei confronti di un’organizzazione criminale albanese, dedita al traffico di eroina in molti Stati membri e nell’area balcanica;
- “KORAB”, avviata a seguito del sequestro di 100 Kg. di eroina e all’arresto di due soggetti di nazionalità bulgara.

L’AWF “Heroin”.

E’ un file di analisi sulle organizzazioni criminali turche dedite al traffico di eroina ed alle relative attività di riciclaggio di denaro attraverso le vie dei Balcani e nuove varianti.

L’AWF “Cannabis”

E’ un archivio di analisi formalmente aperto il 25 gennaio 2010 che si pone come obiettivo l’analisi delle informazioni e dei dati di indagine relativi al traffico di *cannabis* che coinvolge gli Stati Membri dell’Unione Europea, l’identificazione dei *trend* criminali e l’individuazione di strategie comuni, finalizzate a disarticolare le organizzazioni criminali responsabili di tale traffico illecito. Al citato AWF hanno aderito Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia ed Eurojust.

m. Contrabbando

Lo scambio informativo in questo specifico settore si mantiene su livelli non elevati.

Pur non essendo state concluse operazioni di particolare rilievo, si segnalano comunque numerosi sequestri di tabacchi lavorati esteri, effettuati in Italia dal Corpo della Guardia di Finanza.

L’AWF “Smoke”.

Si pone come obiettivo principale la lotta al contrabbando di sigarette e di tabacchi in genere, nonché l’individuazione e lo smantellamento di fabbriche clandestine per la relativa produzione.

Nel corso del 2011 numerose sono state le richieste pervenute da Europol circa sequestri di sigarette effettuati in Italia dalla Guardia di Finanza, insieme con le Autorità Doganali. Tra i principali porti interessati dal fenomeno del contrabbando vi sono quelli di Ancona, Brindisi e Gioia Tauro. Secondo una stima, nel corso dell’anno, sarebbero state sequestrate circa 21.000 tonnellate di T.L.E.

n. Riciclaggio – Transazioni finanziarie sospette

L'AWF "Sustrans".

Proseguono le attività dell'archivio di analisi aperto nel **novembre 2001** con lo scopo di raccogliere, conservare, analizzare e scambiare informazioni atte ad identificare i soggetti coinvolti nella rete internazionale di riciclaggio di denaro e nelle transazioni finanziarie sospette, al fine di supportare le competenti Autorità nazionali degli Stati Membri nella prevenzione e nella lotta a tutte le forme di criminalità ricomprese nel mandato Europol e collegate a tale tipo di fenomeno.

In tale contesto, si registra un costante flusso informativo soprattutto con alcuni Stati Membri, fra i quali l'Olanda, la Francia, e la Spagna, pur non essendovi state, nel corso del 2011, operazioni congiunte con l'Italia.

In seno all'AWF Sustrans è stato inoltre costituito il sottoprogetto "EUDEFI", finalizzato al rafforzamento delle tecniche utilizzate nelle investigazioni finanziarie e dell'attività di intelligence, per la prevenzione e il contrasto delle attività illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali negli Stati Membri dell'Unione Europea. Promotori di tale progetto sono il Regno Unito, la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia per l'Italia, e la Guardia Civil spagnola.

